Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 21 novembre — Numero 273.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il ministro guardasigilli a* **S. M. il Re**, *in udienza del 1° ottobre 1908, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 2600 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.*

SIRE!

In seguito ad un violento temporale del 14 ottobre 1885, ruinava un muro del monastero dell'Assunta in Palermo, e le macerie cadendo sulle sottostanti case cagionarono gravi danni.

Vari giudizi furono iniziati contro l'Amministrazione del Fondo per il culto dalle persone danneggiate e fra esse da certi Fiumara ed Elvira Bambina.

Dopo diversi giudicati, nei quali l'Amministrazione del fondo per il culto rimase soccombente per essersi riconosciuta la poca solidità del muro, fu dai Fiumara presentato ricorso in Cassazione per non essere state accolte nei precedenti gradi tutte le loro ragioni; ma la lite fu troncata con proposte di transazione approvate dal Consiglio di Stato.

Rimaneva a definire la questione colla Elvira Bambina, la quale mentre accingevasi a presentare ricorso in Cassazione, inoltrava anche una domanda di bonario componimento.

E poichè nei rapporti colla Bambina valevano le medesime considerazioni di fatto e di diritto che consigliarono l'Amministrazione a transigere coi Fiumara, così si è stipulato un atto di conciliazione diretto a definire ogni questione col pagamento di L. 2500 alla Elvira Bambina, ora maritata Sammarco, oltre L. 100 al suo avvocato.

Ciò stante, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di prelevare l'occorrente somma di L. 2600, dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvata con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che il fondo di riserva per le « spese impreviste », inscritto in L. 30,000 nello stato di previsione della spesa di Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario 1908-909 è ancora disponibile per l'intiero importo;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le « spese impreviste » inscritto nel capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire duemilaseicento (L. 2600) da inscriversi nello stesso stato di previsione al capitolo n. 55 *bis*: « Somma dovuta giusta atto di transazione in data 6 luglio 1908 » stipulato innanzi al ricevitore del 2° ufficio del demanio di Palermo, a definizione di una lite promossa dalla signora Elvira Bambina per liquidazione di danni.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 623 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie e pareggiate;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative;

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e n. 142, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, e avrà effetto dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni regolamentari approvate coi Nostri decreti 29 luglio 1906, n. 469, 28 agosto 1906, n. 512, 21 ottobre 1906, n. 588, 7 marzo 1907, n. 248, 7 marzo 1907, n. 278, eccettuate quelle di carattere transitorio, che siano ancora in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate, e sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative.

TITOLO I.

CAPO UNICO.

Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Art. 1.

Le elezioni dei quattro membri della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, di cui al n. 2 dell'articolo 15 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono indette, con ordinanza Ministeriale, non più tardi del 15 aprile ed effettuate entro il maggio, salvo il caso di sostituzione, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Le elezioni hanno luogo per tutte le scuole medie nel medesimo giorno all'ora indicata.

Art. 2.

I presidi e i direttori delle scuole medie governative, effettivi o incaricati, partecipano soltanto all'elezione del capo d'Istituto governativo; gli insegnanti delle scuole medie governative partecipano soltanto all'elezione degli insegnanti governativi; i presidi, i direttori e gli insegnanti delle scuole pareggiate soltanto alla nomina del capo d'Istituto o insegnante pareggiato.

I professori delle scuole governative votano per uno o due nomi di professori di scuole medie governative, secondo che siano uno o due i professori governativi da eleggere.

Chi insegna in due Istituti governativi vota in quello cui appartiene come insegnante di ruolo; se è di ruolo in entrambi, in uno solo dei due, a sua scelta.

Agli effetti di questa disposizione il liceo-ginnasio si considera come un istituto solo, e così la scuola normale-complementare.

Chi appartiene a un Istituto governativo e a un Istituto pareggiato vota in quello cui appartiene come insegnante di ruolo; se è di ruolo in entrambi, in uno solo dei due, a sua scelta.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerati come insegnanti di ruolo anche coloro, che hanno uno degli incarichi previsti dalla legge per insegnamenti, pei quali non esistono, per legge, cattedre di ruolo.

Non possono partecipare alla votazione coloro che appartengono al personale insegnante o direttivo nella sola qualità di supplenti.

Non hanno diritto al voto i capi d'Istituto e gli insegnanti che siano sospesi dall'ufficio, o in aspettativa o in disponibilità, o siano incaricati di missioni estranee all'insegnamento secondario per le quali restino temporaneamente esonerati dall'insegnamento o dalla direzione dell'Istituto.

Art. 3.

Per l'elezione del capo d'Istituto governativo, in ogni città che sia sede di Istituti Regi, nel giorno e nell'ora indicati dall'ordinanza di convocazione, si adunano i capi degli Istituti governativi della stessa città; presiede il più anziano e funge da segretario il meno anziano.

Il voto è individuale e segreto.

Il presidente, data lettura dell'ordinanza di convocazione, consegna a ciascuno degli adunati una scheda e la relativa busta, e l'elettore, dopo avere scritto sulla scheda il nome e il cognome della persona che presceglie, chiude la scheda nella busta, che riconsegna al presidente.

Il processo verbale deve indicare il numero e il nome dei votanti, e anche di coloro, che, pur non essendo intervenuti, avrebbero avuto diritto di partecipare alla votazione; deve inoltre indicare, con annotazione speciale, se vi sono votanti nelle condizioni previste dall'art. 6.

Il presidente invia subito, in piego suggellato e firmato da lui e dal segretario, le buste contenenti le schede e il verbale dell'adunanza al R. provveditore agli studi.

Nelle città dov'è una sola scuola media governativa, il capo di essa nel giorno della elezione invia al R. provveditore agli studi in un piego la busta suggellata contenente il suo voto.

Art. 4.

Per l'elezione dei rappresentanti dei professori governativi si adunano nei rispettivi Istituti gli insegnanti che hanno diritto di partecipare alla votazione. Presiede il capo dell' Istituto e funge da segretario il segretario del Collegio degli insegnanti.

La votazione, la compilazione del verbale e l'invio delle schede al R. provveditore agli studi della Provincia si fanno con le norme dell'articolo precedente.

Art. 5.

Alla elezione del membro della sezione appartenente alle scuole pareggiate si procede dai capi degli Istituti pareggiati insieme con gli insegnanti, con le norme dell'articolo precedente, partecipando alla votazione anche i capi degli Istituti.

Art. 6.

I professori e i capi d'Istituto che abbiano diritto al voto a norma del precedente art. 2, se nel giorno della elezione siano lontani dalla loro sede, possono votare in uno degli Istituti medi della città nella quale si trovino temporaneamente.

Art. 7.

Nel quarto giorno da quello in cui ebbe luogo la votazione, il provveditore, con l'assistenza di un capo d'Istituto del capoluogo e di uno dei segretari dei Collegi d'insegnanti delle scuole medie del capoluogo stesso, che funge da segretario dell'adunanza, procede nel suo ufficio, pubblicamente, allo spoglio delle schede, dopo aver fatto constatare l'integrità dei suggelli dei pieghi ricevuti e verificato per ciascun piego il numero delle schede in confronto a quello dichiarato nel verbale.

Sono annullate le schede che portano contrassegni speciali.

Compiuto lo spoglio dei voti, si redige in duplice copia un verbale dello scrutinio, che viene sottoscritto dal provveditore e dal segretario dell'adunanza. Oltre il risultato della votazione, il verbale deve indicare il numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria (capi d'Istituto, insegnanti governativi, capi d'Istituto e insegnanti pareggiati), dedotto il numero delle schede nulle. Così delle schede annullate come delle bianche deve farsi menzione nel verbale, per ogni singolo Istituto, indicando il motivo dell'annullamento e il nome del candidato a cui il voto sia stato annullato.

Una copia del verbale si conserva nell'ufficio del provveditore e l'altra è trasmessa nel giorno medesimo alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Le schede, raccolte in un pacco sigillato e firmato dal provveditore e dal segretario dell'adunanza, debbono esser conservate per un anno nell'ufficio del provveditore.

Art. 8.

La sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, ricevuti i verbali delle votazioni, procede allo scrutinio definitivo.

Essa convalida le elezioni, decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di ineleggibilità.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, purchè eguale almeno al quarto del rispettivo numero di elettori e alla metà più uno del numero dei votanti; se non siasi raggiunto il numero di voti necessario, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due o i quattro che hanno riportato il maggior numero di voti, secondo che si tratti dell'elezione di uno o di due membri.

Questa seconda votazione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media ha proceduto allo scrutinio, ed è fatta con le stesse norme della prima votazione.

In caso di ballottaggio il maggior numero di voti determina senz'altro l'elezione.

A parità di voti s'intende eletto il capo d'Istituto o l'insegnante dell'Istituto di grado superiore; a parità di voti e di grado d'Istituto, il capo d'Istituto o l'insegnante di maggiore anzianità nel grado di effettivo o di ordinario.

L'esito della votazione viene comunicato ai provveditori agli studi e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione.

Art. 9.

Gli eletti sono assegnati alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media con decreto Ministeriale ed entrano in carica col 1° luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entra subito in carica.

Art. 10.

I membri della sezione eletti dai capi e dagli insegnanti delle scuole secondarie si rinnovano per metà ogni biennio. La scadenza è determinata dall'anzianità.

In caso di sostituzione di un membro elettivo della sezione, il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 11.

Il ministro sceglie, oltre il presidente, anche il membro della sezione che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 12.

Per la validità delle deliberazioni della sezione si richiede la presenza di cinque membri almeno.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, s'intende decaduto.

Se decada o venga a mancare un membro non elettivo, il ministro lo sostituisce entro 15 giorni; se decada o venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

Art. 13.

I membri elettivi della sezione hanno diritto a conservare la sede quali capi d'Istituto o insegnanti, e sono suppliti per il tempo necessario ad esercitare il mandato.

È a carico dello Stato la spesa per la retribuzione di chi supplisce nell'insegnamento o nella direzione il membro della sezione appartenente all'insegnamento pareggiato.

Art. 14.

Ai quattro membri elettivi della sezione, ove non appartengano ad un Istituto di Roma, è dovuta l'indennità di viaggio e una diaria di 15 lire pel tempo del soggiorno durante i lavori di una sessione, computati i giorni di partenza e di arrivo.

Per ogni adunanza della sezione è inoltre corrisposto a ciascuno degli intervenuti un compenso di L. 10, salve per i membri della Giunta del Consiglio superiore le disposizioni dei RR. decreti 12 maggio 1881, n. 238, e 9 giugno 1881, n. 259 e, per l'ispettore o il capo di servizio dell'Amministrazione centrale, quelle del R. decreto 23 febbraio 1908, n. 83.

TITOLO II.

Scuole medie governative

—

CAPO I.

Organici degli istituti e numero degli insegnanti.

Art. 15.

Gli insegnanti degli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ordini di ruoli indicati dalla tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e, dentro ciascun ordine, in altrettanti ruoli quante sono le distinzioni che per materia e per Istituto sono fatte nella predetta tabella.

Art. 16.

Le norme per la determinazione dei posti di ruolo negli organici dei singoli istituti sono le seguenti:

1° ogni Istituto ha il numero e la denominazione delle cattedre secondo le indicazioni della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, sempre che esso abbia il numero normale di classi;

2° quando, oltre il numero normale di classi, esistono in un Istituto classi o corsi completi con carattere di stabilità, sono in esso istituite: *a*) tante cattedre quante sono le classi o i corsi completi per le materie, il cui programma d'insegnamento richieda un orario che superi il limite minimo obbligatorio stabilito dall'art. 8 della legge predetta; *b*) tante cattedre quante volte con un corso completo cui si aggiungano una o più classi in più si sorpassi il doppio del limite minimo obbligatorio, di cui all'art. 8 predetto ed al penultimo comma del presente articolo, per le materie aventi l'orario normale inferiore al detto limite.

Quando l'orario richiesto dal programma raggiunga il limite minimo obbligatorio, è in facoltà del Ministero la istituzione della cattedra, tenendo conto delle condizioni particolari dell'Istituto.

Nessun insegnante, che abbia adempiuto l'obbligo minimo di orario, può esser chiamato a prestare l'opera sua in più che due altri corsi completi o Istituti.

Agli effetti del presente articolo, s'intende per classe quella nella quale l'insegnante svolge per intero il programma prescritto per il suo insegnamento e compie tutti i suoi obblighi di orario; e per corso completo quello nel quale si svolge normalmente nel medesimo Istituto l'intero programma d'insegnamento di una materia, oppure un corso di classi che sia uguale per numero a quello richiesto per il normale svolgimento del programma, o che sia tale che l'orario complessivo di esse raggiunga almeno l'orario normale del programma stesso, sempre che tali classi appartengano al medesimo Istituto. Sono considerati a tale effetto come Istituti distinti il liceo e il ginnasio, la scuola normale e la scuola complementare, salvo per le materie il cui insegnamento in tali scuole è organicamente affidato ad un medesimo insegnante. Per le materie però, le quali importino anche esercitazioni pratiche o di tirocinio, il corso completo deve comprendere almeno una classe con tali esercitazioni.

Per gli insegnanti del 3° ordine di ruoli si considera come limite minimo d'orario obbligatorio l'orario del rispettivo programma.

Agli effetti del presente articolo e dei successivi, si considera sempre come una sola materia ogni gruppo di materie che costituiscono il programma obbligatorio di un medesimo insegnante.

Art. 17.

Non possono esser divise stabilmente agli effetti del precedente articolo, se non quelle classi, le quali, a norma del n. 2 dell'articolo 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, abbiano avuto una popolazione scolastica superiore ai 35 alunni in ciascun anno del triennio.

Alle classi dichiarate stabili potrà essere conservato per un altro anno il carattere di stabilità anche quando in uno degli anni successivi al periodo triennale non raggiungano il numero complessivo di alunni prescritto dal comma precedente, purchè il numero degli inscritti non sia inferiore a trenta, e le inscrizioni alle classi immediatamente inferiori dello stesso Istituto o delle corrispondenti scuole di grado inferiore o preparatorie diano fondato motivo di ritenere che la diminuzione del numero degli alunni non sarà permanente.

Art. 18.

I posti di ruolo determinati a norma dei nn 1 e 2 dell'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, sono assegnati organicamente agli Istituti presso i quali esistono le classi o i corsi completi che hanno dato luogo alla creazione dei posti stessi.

I posti di ruolo determinati a norma del n. 3 dell'art. 11 predetto sono assegnati d'anno in anno agli Istituti nei quali se ne manifesti il bisogno.

Art. 19.

Nell'Istituto tecnico possono esservi più cattedre di ruolo di lettere italiane o di matematica, qualora sia possibile che tutti gli insegnanti di tali materie raggiungano, con l'insegnamento in classi aggiunte, il limite minimo d'orario obbligatorio nello stesso Istituto.

Art. 20.

Il numero degli insegnanti di ciascun ruolo è diminuito di un posto per ogni insegnante del ruolo stesso che sia nominato capo d'Istituto effettivo e che continui ad avere obbligo di insegnamento; ma ogni qualvolta il capo d'Istituto sia esonerato totalmente dall'insegnamento, il ruolo predetto torna ad aumentare di un posto, quando si verifichino le condizioni di cui all'art. 16.

L'Amministrazione mette in rapporto, anche nel corso dell'anno scolastico, mediante decreto Reale, il ruolo degli insegnanti con quello dei capi d'Istituto.

Art. 21.

Quando corrispondentemento ad una classe aggiunta o ad un corso completo di classi aggiunte sia stato istituito un posto di ruolo, la classe o il corso si considerano come classe o corso organico dell'Istituto stesso, e gli insegnanti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli insegnanti delle altre classi o corsi ordinari precedentemente esistenti.

I medesimi diritti ed obblighi hanno gli insegnanti che di anno in anno sono assegnati ad un Istituto a norma del 2° comma dell'art. 18.

Art. 22.

Quando per lo spostamento della popolazione scolastica in una città, che sia sede di due o più Istituti della medesima specie, venga in uno di questi a mancare una classe o un corso completo che abbiano carattere di stabilità, il posto di ruolo corrispondente può essere trasportato nell'organico di quello degli altri Istituti, nel quale contemporaneamente sia cresciuto il numero delle classi o dei corsi completi.

Quando lo spostamento avvenga nelle classi del medesimo Istituto per opzione di materia da parte degli alunni, il posto di ruolo non viene soppresso.

Art. 23.

In caso di soppressione di un posto di ruolo, l'insegnante che deve essere trasferito di sede è quello che da minor tempo occupa nella sede, ov'è l'Istituto nel quale è avvenuta la soppressione, una delle cattedre di ruolo della stessa materia.

Nel caso che in nessun altro Istituto sia disponibile un corrispondente posto di ruolo, l'ultimo nominato degli insegnanti della stessa materia nello stesso ruolo viene collocato in disponibilità.

L'Amministrazione deve valersi, con preferenza sopra ogni altro, dell'insegnante collocato in disponibilità per eventuali incarichi o per supplenze; in tal caso l'insegnante riceverà una retribuzione pari alla somma di cui sarà stato diminuito il suo stipendio per effetto del suo collocamento in disponibilità.

Appena sia disponibile un nuovo posto nel ruolo cui l'insegnante appartiene, cessa il suo stato di disponibilità.

L'insegnante trasferito a norma del precedente comma 1°, qualora alla sede di primaria importanza, da cui deve muoversi, sia stato destinato in virtù di un concorso speciale, conserva il diritto ad essere trasferito nuovamente, non appena se ne presenti la possibilità, o alla stessa sede o ad altra di primaria importanza.

Art. 24.

In ciascun anno scolastico, in base alle risultanze delle inscrizioni, sono determinate con decreto Reale le modificazioni che per l'anno scolastico successivo dovranno esser portate negli organici dei singoli Istituti.

CAPO II.

Classi aggiunte.

Art. 25.

Nessuna classe, senza distinzione di ordine e grado d'Istituto, può avere più di 40 alunni; quando sia raggiunto il detto numero, essa dev'essere divisa.

La classe può tuttavia esser divisa anche se il numero degli alunni sia inferiore a 40, purchè però esso non sia inferiore a 30, quando risulti dimostrato, che, nel locale disponibile, nemmeno con una diversa distribuzione delle classi nelle varie aule si possa dare sistemazione a tutte le classi.

Per quanto lo consenta la capacità dei locali, il numero degli alunni di una classe è diviso possibilmente in parti eguali fra le sezioni della classe stessa, salvo che non si preferisca di separare le alunne dagli alunni, quando il numero delle prime non sia inferiore a 15.

Art. 26.

Quando una classe sia stata divisa da un solo anno a norma del 1° comma dell'articolo precedente, la divisione viene mantenuta nell'anno successivo ancorchè il numero degli alunni sia divenuto inferiore a 40, purchè sia rimasto superiore a 35.

Quando una classe sia stata divisa per due anni consecutivi a norma dello stesso comma, la divisione è mantenuta per un altro anno scolastico, se il numero degli alunni sia inferiore a 40, ma non a 30; affinchè però la classe continui a rimanere divisa, è necessario che nel successivo anno il numero degli alunni torni a raggiungere il limite massimo di 40.

La divisione consentita a norma del 2° comma dell'articolo precedente cessa col cessare delle condizioni che l'hanno determinata, e che debbono essere verificate almeno ogni anno.

Art. 27.

Nelle classi o sezioni dei licei, degli Istituti tecnici e delle scuole tecniche di tipo speciale, nelle quali vengono insegnate discipline comuni a tutte le classi o sezioni e discipline speciali ad alcune di esse, l'applicazione degli articoli 25 e 26 viene fatta in relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero di alunni che a questa sono iscritti.

Art. 28.

All'istituzione e alla soppressione di classi aggiunte si provvede con decreto Ministeriale.

Art. 29.

L'assegnazione delle classi aggiunte, che non formino corso od orario completo ed alle quali non corrispondano posti di ruolo, deve farsi con equa distribuzione ai professori regolarmente abilitati delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, compatibilmente col limite massimo d'orario consentito dall'art. 42 e purchè non vi si oppongano esigenze didattiche o dell'orario dell'Istituto, l'ubicazione delle scuole, le condizioni fisiche dell'insegnante od altre ragioni speciali di servizio, nè si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini di altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Con preferenza delle donne per le classi aggiunte femminili e dei maschi per le maschili o miste, le classi aggiunte si assegnano nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

2° agli insegnanti di materie affini della stessa scuola, che abbiano orario minore, ferma restando la condizione del 1° comma circa l'abilitazione per la materia a cui si deve provvedere;

3° qualora non si provveda all'assegnazione delle classi aggiunte in conformità dei due precedenti numeri, le classi aggiunte sono affidate agli insegnanti della stessa materia, o se regolarmente abilitati anche all'insegnamento di essa, agli insegnanti di altra materia, in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate, della stessa sede.

Sono preferiti, seguendo l'ordine su indicato, gli insegnanti di scuole regie per le classi aggiunte di scuole regie, e quelli di scuole pareggiate per le classi aggiunte di scuole pareggiate.

In mancanza di insegnanti di pari grado, le classi aggiunte possono essere affidate a insegnanti di altro grado, purchè siano regolarmente abilitati.

Nell'ambito di ciascuno dei tre gruppi successivamente indicati nel presente articolo, hanno la precedenza gli insegnanti, che abbiano ottenuta l'eleggibilità in un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina in Istituti del medesimo ordine e di grado pari o superiore.

Per l'applicazione del presente articolo, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare sono considerati come scuole separate, salvo per le materie che per ragioni d'organico sono affidate allo stesso insegnante nel liceo e nel ginnasio o nella scuola complementare e nella scuola normale.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, le materie letterarie di ciascuna classe del ginnasio sono affidate ad un solo insegnante, salvi i casi indicati dalla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 30.

Soltanto quando non sia possibile provvedere nei modi sopra indicati, l'insegnamento può essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

Dell'assegnazione di tali supplenze, quando possano durare fino alla fine dell'anno scolastico, è data notizia alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Art. 31.

Quando oltre ai corsi completi si formino nello stesso Istituto altre classi aggiunte, e nel caso che detti corsi completi siano affidati a più insegnanti di ruolo, questi hanno possibilmente un numero eguale di classi aggiunte; quando la distribuzione non possa esser fatta egualmente, e non si oppongano le ragioni di cui al 1° comma dell'art. 29, ne ha il maggior numero l'insegnante più anziano nel ruolo; qualora sia da assegnare un'unica classe aggiunta, essa sarà conservata dall'insegnante più anziano di sede, se l'abbia avuta nell'anno precedente.

Art. 32.

Quando per una classe siano soddisfatte le condizioni stabilite dagli articoli 25 e 26, il capo dell'Istituto, con l'approvazione dell'autorità scolastica locale, può senz'altro dividerla e provvedere all'insegnamento con supplenza provvisoria. Intanto, così nel caso di assegnazione di nuove classi aggiunte, come in quello di mutamenti nell'assegnazione delle già esistenti, egli fa senza indugio le sue proposte di definitiva assegnazione, in base alle norme stabilite negli articoli precedenti.

Le proposte del capo dell'Istituto, accompagnate dagli elenchi degli alunni delle classi divise, sono trasmesse al Ministero dal R. provveditore agli studi o dal presidente della Giunta di vigilanza, con le osservazioni che ritengano opportune.

Quando non si segua l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 29, il capo dell'Istituto deve specificare le ragioni di servizio o di orario che giustificano le sue proposte, sulle quali dà parere l'autorità scolastica competente.

Nelle città capoluoghi di Provincia, in cui siano due o più Istituti secondari, il R. provveditore agli studi ha cura che le proposte di assegnazione di classi aggiunte ad insegnanti di altra scuola si facciano d'accordo dai capi dei rispettivi Istituti. A tal fine il R. provveditore agli studi può promuovere apposita adunanza alla quale, occorrendo, può essere invitato il preside dello Istituto tecnico o nautico. Tuttavia per gl'Istituti tecnici e nautici le proposte sono sempre trasmesse al Ministero dal presidente della Giunta di vigilanza.

Art. 33

Avvenuta l'assegnazione delle classi aggiunte, essa non può essere mutata durante l'anno scolastico in seguito alla nomina o al trasferimento di altri insegnanti.

Art. 34.

Il Ministero, accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte, a norma dell'art. 28, e provvede all'assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte di nuova istituzione decorrono dal giorno dell'effettiva divisione delle classi e dal 1° ottobre quando si tratti di classi aggiunte che già esistevano.

Nel caso di soppressione di classi aggiunte, il compenso viene pagato fino alla data della cessazione del servizio dell' insegnante.

Capo III.

Obblighi d'orario e compensi derivanti dalla tabella C della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 35.

Agli effetti del 2° comma dell'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, il numero di ore richiesto dal programma di ciascun insegnamento comprende le ore fissate così per la disciplina o per le discipline della cattedra, come per le esercitazioni pratiche (o di tirocinio per le scuole normali) cui debba effettivamente assistere il titolare della cattedra. Nel caso che il numero complessivo di ore, durante le quali l'insegnante è tenuto a prestare l'opera sua, superi il massimo d'ore stabilito per l'Istituto a cui l'insegnante appartiene, le ore in più gli sono compensate in conformità dell'art. 43 del presente regolamento.

Art. 36.

Si considera come orario richiesto dal programma di ciascun insegnamento quello soltanto che risulta da leggi e decreti registrati dalla Corte dei conti.

Art. 37.

Gli insegnanti appartenenti al 3° ordine di ruoli sono tenuti a prestare l'opera loro pel numero di ore richiesto dal programma del rispettivo insegnamento; ma quando questo numero di ore, in base ai programmi vigenti o alle eventuali modificazioni di essi, sia superiore al rispettivo orario massimo stabilito dalla tabella *D* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, hanno diritto per l'eccedenza d'orario ad un compenso in conformità dell'art. 43 del presente regolamento e in base alla tabella annessa al medesimo.

Art. 38.

Quando una cattedra comprenda più materie, per le quali siano prescritte prove e classificazioni distinte, può all'insegnante essere affidata anche una sola delle materie della sua cattedra per completare l'orario minimo stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 39.

Il completamento dell'obbligo d'orario deve effettuarsi anzitutto nell'Istituto cui l'insegnante appartiene come titolare della cattedra, quando le speciali disposizioni della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142 non prescrivano altrimenti.

Negli Istituti maschili che abbiano speciali sezioni femminili con apposito personale femminile per l'insegnamento di tutte le discipline o di alcune, le insegnanti completano il loro orario nelle classi o nei corsi femminili.

Quando un insegnante non possa integrare l'obbligo dell'orario con l'insegnamento della propria disciplina, ed egli sia provveduto del titolo richiesto per quello di un'altra disciplina, l'insegnamento di questa deve essere a lui affidato a norma di quanto è disposto sulla riunione degli insegnamenti, anche se si tratti di impartirlo in classi aggiunte.

Art. 40.

Vacando la cattedra di una delle materie per le quali l'orario normale è minore dell'orario minimo obbligatorio, l'insegnamento, almeno fino al completamento del detto minimo, viene affidato, per incarico, ad un insegnante d'un altro istituto che non abbia la possibilità d'integrare l'orario nel proprio Istituto, quando non vi si oppongano ragioni didattiche o di servizio. Nel caso che si trovino in quella condizione più insegnanti, anche appartenenti ad Istituti diversi, l'incarico è dato di preferenza al più anziano quando possa derivarne un compenso per le ore eccedenti l'orario obbligatorio, al meno anziano quando l'incarico permetta solo il soddisfacimento dell'obbligo d'orario.

Art. 41.

Le maestre assistenti hanno l'obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare; hanno però diritto ad avere ogni giorno almeno un'ora di riposo, durante la quale possono assentarsi dall'Istituto, ma che non può essere quella assegnata alla ricreazione delle alunne.

Art. 42.

A nessun insegnante può essere consentito di avere più di 28 ore settimanali di lezione, salvo che sia impossibile provvedere con persona abilitata all'insegnamento in corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità; nel qual caso l'orario complessivo non può ad ogni modo superare le 32 ore settimanali.

Per poter prestare la loro opera anche in altre scuole non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, gli insegnanti governativi devono averne preventiva autorizzazione dal Ministero stesso. Se si tratti di scuole non governative, l'autorizzazione deve essere chiesta dall'insegnante per via gerarchica al Ministero, facendo noto il numero delle ore di lezione settimanali che gli verrebbero affidate in dette scuole. L'autorizzazione non sarà accordata nei casi in cui vi si oppongano esigenze didattiche e dell'orario dello Istituto, l'ubicazione delle scuole, le condizioni fisiche dell'insegnante od altre ragioni speciali di servizio. L'insegnamento complessivo non può in nessun caso superare le 28 ore settimanali. L'autorizzazione è necessaria all'insegnante anche per assumere ufficio direttivo in altra scuola.

In ogni caso gli insegnanti hanno obbligo di assumere l'insegnamento nelle classi aggiunte del proprio Istituto, salvo dispensa da darsi dal Ministero per speciali circostanze.

Art. 43.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i limiti stabiliti, sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, è retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e in relazione alla tabella annessa al presente regolamento.

Per gli insegnanti che, per ragioni d'organico, insegnino contemporaneamente in Istituti di 1° e di 2° grado, ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i limiti stabiliti, qualora tale eccedenza dipenda dall'orario complessivo richiesto dal programma, è retribuita nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella *C* per gli Istituti di 2° grado.

Agli insegnanti medesimi, quando l'eccedenza d'orario sui rispettivi limiti obbligatorî derivi da insegnamento in classi aggiunte o da altri incarichi, ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i detti limiti è retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C* per l'Istituto nel quale sono impartite le ore d'insegnamento da compensare.

Art. 44.

La retribuzione, cui ha diritto l'insegnante ai sensi del comma 1° dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 142, è corrisposta nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella per l'Istituto nel quale egli effettivamente presta l'opera sua per integrare il proprio orario.

La retribuzione, cui ha diritto l'insegnante per ogni ora settimanale eccedente il suo orario obbligatorio, nel caso che la sua cattedra comprenda più discipline od esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 35, è corrisposta nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella *C* per la materia principale.

Art. 45.

Il ministro ha facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e dei compensi derivanti dalla tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, con fondi a disposizione dei RR. prefetti. I mandati relativi possono essere emessi separatamente per i licei-ginnasi, per gli Istituti tecnici e nautici, per le scuole tecniche e per le scuole normali-complementari di ciascuna Provincia.

Quando il Ministero voglia valersi della facoltà di cui al precedente comma, la liquidazione delle retribuzioni e dei compensi viene fatta dal capo dell'Istituto ed approvata dal R. provveditore agli studi, o dal presidente della giunta di vigilanza per gli Istituti tecnici o nautici. Questa liquidazione, redatta sui modelli prescritti dal Ministero, è trasmessa alla fine di ciascun mese al R. prefetto e serve di documento per l'emissione dei buoni sui mandati a disposizione del prefetto medesimo pel pagamento di tali spese.

Nella revisione dei rendiconti dei detti mandati a disposizione, il Ministero munisce di visto le liquidazioni delle retribuzioni e dei compensi fatte dai capi d'Istituto per certificarle conformi ai provvedimenti emanati dall'amministrazione centrale ed alle notizie risultanti dai propri atti.

CAPO IV.

Riunione d'insegnamenti e avvicendamento d'insegnanti.

Art. 46.

L'insegnamento di qualsiasi disciplina non può essere affidato, nè per incarico con retribuzione, nè ad integramento dell'obbligo d'orario, a chi non sia fornito del corrispondente titolo d'abilitazione, salvo che non si tratti della materia di cui egli è insegnante di ruolo e salvo le eccezioni indicate nella tabella *H*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142. Nella predetta tabella *H*, ovunque venga fatta menzione di titoli, s'intende trattarsi dei titoli di abilitazione corrispondenti alle discipline da insegnare.

Art. 47.

L'insegnamento di coltura greca continuerà ad essere affidato all'insegnante di latino e greco del liceo.

Gli insegnamenti della storia dell'arte e delle letterature straniere nei licei, e quelli non obbligatorî la cui spesa non è a carico dello Stato, non possono essere considerati agli effetti del completamento d'orario.

Anche le ore di lezione per tali insegnamenti devono essere computate agli effetti dell'art. 42 del presente regolamento.

Art. 48.

Nei licei-ginnasi ai quali appartengano più insegnanti di matematica che debbono completare il loro orario nel ginnasio superiore, l'insegnamento è possibilmente distribuito in maniera che gli alunni possano compiere lo studio della matematica nel ginnasio superiore e nel liceo sotto la guida del medesimo insegnante.

Art. 49.

L'insegnante di storia naturale del liceo-ginnasio deve completare il proprio orario, quando sia possibile, col medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo-ginnasio, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo-ginnasio della stessa sede.

Art. 50.

Gli insegnanti di matematica dei ginnasi isolati in servizio alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, possono a loro domanda essere esonerati dall'insegnamento della storia naturale solamente nelle sedi in cui sia possibile provvedervi con altro insegnante governativo o pareggiato fornito di abilitazione.

Successivamente questo insegnamento sarà affidato a chi sia fornito di legale abilitazione, dando la preferenza all'insegnante di matematica che la possegga; e solo nel caso che non sia possibile provvedere diversamente, esso potrà essere affidato all'insegnante di matematica sfornito dell'abilitazione predetta.

In qualunque caso le ore d' insegnamento della storia naturale sono tutte retribuite.

Art. 51.

Quando in un Istituto tecnico vi siano più posti di ruolo per l' insegnamento della storia e della geografia, o delle scienze giuridiche ed economiche gli insegnamenti possono esser tenuti separati.

Art. 52.

Agli effetti di quanto dispone la tabella *H* rispetto agli insegnamenti della fisica e della chimica nell' Istituto tecnico, si considerano come aventi tutte le sezioni gli Istituti tecnici che hanno le tre sezioni fisico-matematica, di ragioneria e commercio, e di agrimensura o agronomia.

Art. 53.

Nel caso in cui l' insegnamento della storia naturale nell' Istituto tecnico debba essere affidato per incarico, la preferenza spetta a chi insegni la stessa materia in scuole della stessa sede di grado pari all' Istituto tecnico.

Art. 54.

L' insegnamento della geometria descrittiva è riunito con quello delle costruzioni e del relativo disegno soltanto nella sezione di agrimensura dell' Istituto tecnico; nelle altre sezioni è sempre impartito dall' insegnante di matematica.

Art. 55.

L'incarico dell'insegnamento della calligrafia nell'Istituto tecnico è affidato di regola agli insegnanti della stessa materia nelle altre scuole medie della stessa sede.

Art. 56.

Agli effetti della disposizione della tabella *H* relativamente alle funzioni di maestra assistente nelle scuole tecniche femminili, sono considerate come più importanti e più numerose le scuole tecniche che abbiano almeno 300 alunne.

Art. 57.

L'incarico dell'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali femminili viene affidato secondo l'ordine di preferenza seguente:

1° all'insegnante di scienze fisiche e naturali, quando sia abilitato all'insegnamento dell'agraria;

2° ad altro insegnante della scuola, che sia fornito della suddetta abilitazione;

3° nelle sedi ove esista pure una scuola normale maschile, all'insegnante di agraria di questa;

4° nelle sedi ove esista pure un Istituto tecnico con la sezione di agrimensura o agronomia, all'insegnante d'agraria dell'Istituto;

5° a persona abilitata, riunendo possibilmente, dove siano più scuole, gli insegnamenti nella medesima persona.

Art. 58.

Gli insegnanti di materie letterarie delle prime tre classi ginnasiali si avvicendano per turno.

Vacando, in qualunque tempo, la cattedra di materie letterarie di una delle prime tre classi ginnasiali, l'insegnante nuovo occupa la classe in cui si è verificata la vacanza e segue il turno di chi la occupava anteriormente.

Art. 59.

Quando per l'insegnamento di una materia esistano in un Istituto due o più cattedre dello stesso ruolo, gli insegnanti si avvicendano in modo da accompagnare gli allievi dalla prima classe sino all'ultima.

CAPO V.

Concorsi.

Art. 60.

I concorsi alle cattedre delle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, Istituti tecnici o nautici, scuole complementari e normali) hanno luogo per titoli e per esame.

Gli Istituti pubblici di educazione femminile, i quali a norma di legge hanno l'obbligo del concorso per titoli o per titoli ed esame, sono gli educandati, conservatorî e collegi, dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali si fanno gli studi secondo i programmi delle scuole medie o secondo programmi che dal Ministero sono giudicati equivalenti. Ciascun Istituto con l'approvazione del Ministero pubblica le norme in base alle quali i concorsi si devono svolgere, salva l'osservanza di quelle generali stabilite per i concorsi dalla legge.

Art. 61.

Ogni concorso generale è bandito per un numero di posti di ruolo, determinato in base al numero delle cattedre che presumibilmente si renderanno vacanti entro due anni scolastici dall'avviso di concorso.

Gli effetti dei concorsi generali cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare nelle sedi disponibili le cattedre per cui concorsero, salva la disposizione dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 62.

Coloro che intendono di prendere parte a concorsi debbono inviare direttamente al Ministero, entro il tempo che sarà indicato dal relativo bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data del *Bollettino ufficiale* nel quale è pubblicato il bando stesso, la domanda in carta bollata da L. 1.20, corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, e salve le disposizioni del 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1903, n. 142, del 2° comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 237 del presente regolamento;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato di cui all'art. 2 comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione di insegnamenti a norma della tabella *II* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e purchè trattisi di materie affini, è sufficiente per l'ammissione il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline da insegnare.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora, la sede dove intende sostenere la prova scritta o grafica, e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare altrettante domande, e unire a ciascuna domanda copia autentica dei documenti indicati nei nn. 6 e 7 e il cenno e l'elenco di cui ai nn. 8 e 9.

Art. 63.

Non sono accolte le domande che giungano al Ministero dopo la chiusura del concorso, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli, o pubblicazioni o parte di esse.

Art. 64.

L'esame della regolarità dei documenti di cui ai nn. 1-5 dell'art. 62 è fatto dall'Amministrazione centrale; della regolarità degli altri giudica la Commissione esaminatrice del concorso. Sono esclusi dal concorso i concorrenti, i cui documenti non siano riconosciuti regolari.

La validità dei titoli d'ammissione ai concorsi per ciascuna cattedra dei diversi gradi e ordini di scuole, quando non è stabilita per legge o per regolamento, è quella riconosciuta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Ministero può autorizzare, sotto riserva, la Commissione a giudicare un concorrente in attesa del giudizio del Consiglio sulla validità del titolo di abilitazione.

Art. 65.

Per le materie indicate nell'art. 68, la maggioranza della Commissione giudicatrice del concorso è composta di membri scelti dal ministro fra i professori e liberi docenti di Università e di Istituti superiori, designati, con votazione individuale e segreta dagli insegnanti delle Facoltà e degli Istituti superiori.

La votazione ha luogo ogni anno presso tutte le Facoltà e scuole cui spetti tale designazione a norma del citato art. 68, nel giorno e nell'ora che saranno indicati con ordinanza ministeriale. Hanno diritto di parteciparvi tutti i professori e liberi docenti della Facoltà o della scuole, designando ciascuno cinque nomi. La votazione non si fa per cattedre, ma per materie, senza distinzione di ordini di scuole. Presiede il preside della Facoltà o direttore della scuola, o chi ne fa le veci, il quale chiude le schede in un piego sigillato, su cui appone la sua firma. Il piego a cura del rettore dell'Università o del direttore della scuola, viene subito inviato al Ministero. Lo spoglio delle schede e l'elenco dei designati vengono fatti dal Ministero con l'intervento del presidente della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media o di altro membro da lui delegato.

Il ministro sceglie i commissari fra i dieci eleggibili che hanno riportato maggior numero di voti. Solo nel caso in cui per le ragioni indicate nell'art. 67 o per altri motivi giustificati non sia possibile costituire una Commissione, il ministro può scegliere anche tra coloro che seguono i primi dieci nella designazione.

Art. 66.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 69, che devono essere nominati direttamente dal ministro, sono scelti fra i capi d'Istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado in attività di servizio.

Art. 67.

Nessuno può far parte di una Commissione giudicatrice di concorsi a cattedre di una stessa materia per lo stesso ordine di scuole più di due volte consecutive per i concorsi generali, nè più di due anni consecutivi per i concorsi speciali.

Per ogni concorso la Commissione giudicatrice è nominata entro due mesi dalla chiusura del concorso stesso.

I membri della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna Commissione può avere due membri appartenenti allo stesso Istituto secondario o superiore.

Art. 68.

I membri della maggioranza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, con le norme dell'art. 65, sono designati:

dalle facoltà di lettere e filosofia delle RR. Università e de la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e dalla sezione di filologia e filosofia del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze per le seguenti materie:

italiano, storia, geografia . . . . . . in tutte le scuole medie;
latino, greco . . . . . . nei licei-ginnasi;
filosofia . . . . . . nei licei;
pedagogia e morale . . . . . . nelle scuole normali;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle RR. Università e dalla sezione di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze per le materie:

fisica, chimica, storia naturale . . . . . . in tutte le scuole medie;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle RR. Università, dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, dall'Istituto tecnico superiore di Milano, dalla scuola superiore politecnica di Napoli, dal R. politecnico di Torino per le materie:

matematica . . . . . . in tutte le scuole medie;
costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva, topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine . . . . . . negli Istituti tecnici;
geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica . . . negli Istituti nautici;

dalle Facoltà di giurisprudenza delle RR. Università per le materie:

scienze giuridiche, scienze economiche . . . . . . negli Istituti tecnici.

Art. 69.

La Commissione giudicatrice è eletta direttamente dal ministro per i concorsi alle cattedre di:

lingue straniere moderne, disegno, calligrafia . . . . . . in tutte le scuole medie;

computisteria e ragioneria . . . . agraria ed estimo . . . . tessitura e materie affini	negli Istituti tecnici;
navigazione . . . . attrezzatura, manovra navale, telegrafia marittima . . . . costruzione navale, disegno relativo, storia della nave . . . . macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista	negli Istituti tecnici;
computisteria	nelle scuole tecniche;
agraria	nelle scuole normali maschili.
lavori donneschi. . . . . canto. . . . . ginnastica	nelle scuole normali e complementari;

e per i concorsi ai posti di maestra assistente e di maestra di giardino d'infanzia e alle cattedre delle materie speciali degli Istituti tecnici e nautici.

Art. 70.

Se il programma della cattedra messa a concorso comprende più materie, il ministro forma la Commissioni in modo che in esse, per quanto è possibile, siano rappresentate tutte le materie.

Art. 71.

Gli esami constano di una prova scritta e di due prove orali.

Art. 72.

La prova scritta riguarda la materia che dev'essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Tale prova di cultura speciale, se si tratti di discipline il cui insegnamento si svolga prevalentemente in esercitazioni grafiche o pratiche, consiste in una prova grafica o pratica.

Nei concorsi alle cattedre di materie letterarie nei ginnasi e di latino e greco nei licei, la Commissione esaminatrice prescrive che i candidati debbano svolgere il tema interamente od in parte in latino: in quelli a cattedre di lingue e letterature moderne, la Commissione prescrive che il tema debba essere svolto interamente o in parte nella lingua per il cui insegnamento è aperto il concorso.

Nei concorsi con prova pratica (ginnastica, canto, lavori donneschi) la Commissione esaminatrice determina la sede e le modalità della prova.

Art. 73.

Le prove orali consistono in un esperimento di lezione e in una discussione sopra uno o più argomenti della disciplina o di ciascuna delle discipline per cui fu aperto il concorso.

Così l'esperimento di lezione come la discussione debbono essere contenuti nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso, e la lezione deve, per la forma e lo svolgimento, di cui si terrà conto nel giudizio, essere proporzionata al grado di istruzione degli alunni della scuola a cui appartiene la cattedra messa a concorso.

Per i concorrenti alle cattedre di disegno, calligrafia, lavori donneschi, canto e ginnastica, la discussione servirà anche come prova di cultura generale.

Art. 74.

La prova scritta o grafica ha luogo sopra unico tema scelto dalla Commissione esaminatrice all'inizio dei suoi lavori, che è spedito, a cura del Ministero, alle sedi che di volta in volta sono fissate nell'avviso di concorso.

Il tema è lo stesso per tutte le sedi, e in tutte le sedi la prova ha luogo contemporaneamente.

Il ministero manda in tempo utile a ciascuna delle sedi fissate per la prova l'elenco di coloro che hanno chiesto di sostenerla in quella sede.

È riservata al ministro la facoltà di ridurre il numero delle sedi dell'esame nel caso che il numero dei concorrenti sia esiguo, dandone preavviso agli interessati.

Art. 75.

La vigilanza durante la prova scritta o grafica è affidata, per ogni sede di esame, ad una Commissione composta del provveditore agli studi della provincia, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due capi o insegnanti ordinari d'Istituti secondari di 2° grado della sede ove ha luogo l'esame.

Il tema trasmesso dal Ministero è dal presidente della Commissione dissuggellato alla presenza dei candidati, dopo fatta constatare l'integrità dei suggelli.

Art. 76.

Per la prova scritta o grafica sono assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia debbono essere scritte su carta inviata o prescritta dal Ministero.

I candidati non possono fare uso di appunti, nè di libri, quando questi non siano vocabolari o codici non annotati o tavole logaritmiche, salve disposizioni speciali date dalla Commissione giudicatrice del concorso. Essi non possono comunicare fra di loro nè con estranei. Chi contravviene ad alcuna di queste o delle altre disposizioni, che da chi invigila l'esame possano esser date per assicurarne la sincerità, è escluso dal concorso.

Art. 77.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude dentro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, e bitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Il provveditore, o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta maggiore la sola indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Tutte le buste sono poi raccolte, insieme col verbale della prova, in un medesimo piego, che, suggellato e firmato dal provveditore e da un altro membro della Commissione di vigilanza, è subito inviato al Ministero.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti che non raggiungessero la media di 6|10, e che però a norma dell'art. 79 non sono ammessi alle prove orali. Quindi, nei modi stabiliti dall'articolo stesso, si procede all'esame e all'assegnazione dei punti per i titoli presentati dai candidati che superarono la prova scritta. In fine si aprono le altre buste e si prende notizia dei verbali della Commissioni di vigilanza.

Art. 78

La durata di ciascuna delle prove orali non dev'essere minore di mezz'ora nè maggiore di un'ora.

L'argomento della lezione di prova è comunicato dalla Commissione al candidato due ore prima di quella fissata per la prova stessa, che è pubblica. Avuto il tema della lezione, il concorrente non può ritirarsi per richiedere altra prova.

Per le lezioni con esperimenti la Commissione può concedere per la preparazione fino a quattro ore.

I concorrenti sono chiamati alle prove orali per turno nell'ordine che sarà indicato dalla Commissione. Chi senza motivo pienamente giustificato non si trovi quando giunga il suo turno, lo perde e, mancando per qualsiasi causa anche al secondo appello

fatto in giorno diverso, perde senz'altro il diritto alla prova d'esame.

Art. 79.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi dispongono di 210 punti.

Per la classificazione dei titoli si tiene conto partitamente:

a) dei titoli di studio;

b) dei titoli didattici e dell'anzianità di servizio lodevolmente prestato;

c) delle pubblicazioni.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli di studio si tiene conto delle lauree e dei diplomi equipollenti, dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero femminile, dei diplomi o certificati di abilitazione, dei punti ottenuti nell'esame finale di laurea o di diploma, dei diplomi delle scuole universitarie di magistero, e di quant'altro nei titoli presentati dal concorrente dimostri gli studi da lui fatti.

Nell'assegnazione dei punti per il secondo gruppo si tiene conto del servizio prestato nelle pubbliche scuole, anche non governative, e in quelle di enti morali, dando particolare importanza al servizio di ruolo prestato in scuole governative o pareggiate; delle relazioni e dei giudizi delle autorità scolastiche e degli ispettori governativi; dei certificati di tirocinio di cui all'art. 162, e di quant'altro faccia testimonianza delle buone attitudini didattiche del concorrente.

Nell'assegnazione dei punti per il terzo gruppo si tiene particolare conto delle pubblicazioni che riguardino la materia o le materie che si insegnano dalla cattedra messa a concorso. Per le pubblicazioni prive di valore non si assegnano punti. Nel giudicare i concorrenti a cattedre di materie il cui insegnamento si svolga mediante esercitazioni grafiche o pratiche, si considerano come pubblicazioni anche i lavori, che risulti siano stati esposti al pubblico o giudicati in pubblico concorso, mentre non si tiene conto di quelli eseguiti durante il corso di studi fatto dal concorrente.

Nei concorsi generali a posti del 1° e del 3° ordine di ruoli secondo la tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le Commissioni dispongono di 60 punti per il primo gruppo di titoli partendo da un minimo di 36 punti, nonchè di 15 punti per ciascuno degli altri due gruppi.

Nei concorsi generali a cattedre del 2° ordine di ruoli, le Commissioni dispongono di 30 punti per ciascun gruppo di titoli, partendo, per il primo gruppo, da un minimo di 18.

Nei concorsi speciali i punti a disposizione della Commissione sono: 20 per i titoli di studio partendo da un minimo di 12, 40 per i titoli del 2° gruppo e 30 per le pubblicazioni.

Per la prova scritta (o grafica, o pratica) di coltura speciale la Commissione dispone di 40 punti.

Dopo il giudizio della prova scritta e dei titoli, la Commissione forma una prima graduatoria degli ammessi alle prove orali in base alla somma dei punti assegnati a ciascuno per la prova scritta e per titoli. Quindi il Ministero comunica a ciascun concorrente:

a) i punti ottenuti nella prova scritta;

b) il numero complessivo dei punti assegnatigli per i titoli;

c) il posto ottenuto nella prima graduatoria.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta hanno riportato una classificazione non inferiore a 6 decimi.

Sono nulli le prove ed i giudizi dei titoli dei concorrenti, che per irregolarità o non validità dei documenti presentati siano stati poscia riconosciuti inammissibili al concorso a norma dell'art. 64.

Per la classificazione delle prove orali la Commissione dispone di 40 punti per ciascuna prova.

Non può essere compreso tra i vincitori nè tra gli idonei chi nelle prove orali non abbia ottenuto complessivamente una classificazione non inferiore a 6 decimi.

Non possono essere compresi tra i vincitori dei concorsi generali se non coloro che abbiano meritato una votazione complessiva equivalente almeno a 7 decimi e siano stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso. Saranno ritenuti idonei per supplenze quei concorrenti, che, avendo meritato una votazione complessiva non inferiore a 6 decimi, non siano stati compresi nel numero dei vincitori.

I candidati, che abbiano riportato il medesimo numero di punti sono disposti in ordine di merito relativo, tenendo conto in modo particolare dei punti riportati per i titoli didattici e per l'anzianità di servizio e, occorrendo, della maggiore età. Però nei concorsi a cattedre comprendenti più materie, o per le quali ci sia obbligo dell'integramento dell'orario con l'insegnamento anche di altre discipline, a parità di merito ha la preferenza chi possegga l'abilitazione all'insegnamento che è tenuto ad impartire ad integramento dell'orario a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Delle operazioni di ciascuna adunanza della Commissione viene redatto verbale, che, firmato seduta stante dai commissari, alla fine dell'adunanza è trasmesso volta per volta all'Amministrazione.

Art. 80.

La relazione della Commissione e gli altri atti del concorso sono trasmessi alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, a norma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 81.

L'accettazione o il rifiuto della residenza offerta al vincitore di un concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta; ma si considera nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto anche il vincitore di un concorso che risulti irreperibile, o che, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare per iscritto all'Amministrazione che l'accetta.

La stessa disposizione si applica al vincitore del concorso anche quando egli appartenga già all'insegnamento e aspiri a passare, in virtù del concorso superato, ad altro ordine o grado d'Istituti o ad altra sede.

Art. 82.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, al vincitore del concorso, il quale già appartenga all'insegnamento governativo, le sedi disponibili sono offerte secondo l'ordine della graduatoria del concorso, qualunque sia la sede da lui occupata.

Art. 83.

A chi sia riuscito vincitore in più concorsi generali, banditi nello stesso anno, di materie diverse o della stessa materia in Istituti di pari grado, quando per effetto di uno di tali concorsi abbia accettato un posto di ruolo, non può esser fatta nuova offerta per gli altri a cui abbia preso parte.

Art. 84.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono considerate come sedi più importanti le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, Venezia.

Art. 85.

Per provvedere alle cattedre vacanti nelle sedi indicate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e quando la cattedra non spetti al capo dell'Istituto, debbono bandirsi speciali concorsi, ai quali

sono ammessi anche coloro che non siano in servizio come insegnanti, se posseggano la laurea o il diploma o il certificato di abilitazione di cui all'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Qualora siano vacanti più cattedre della stessa disciplina in una o in più sedi indicate nell'articolo precedente, può essere bandito un solo concorso speciale.

La graduatoria non può comprendere un numero di vincitori superiore al doppio dei posti messi a concorso, nè può esservi incluso chi non abbia meritato una votazione complessiva non inferiore a 7 decimi. Nel caso previsto dal precedente capoverso, la scelta della sede è fatta dai vincitori in ordine di graduatoria.

Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti quando siano state fatte in base ad esso le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto.

Le altre norme stabilite pei concorsi generali si applicano anche ai concorsi speciali.

Art. 86.

Ai componenti la Commissione esaminatrice non residenti in Roma spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio a norma delle vigenti disposizioni, la diaria di lire quindici, pel tempo del soggiorno durante i lavori della Commissione, computati i giorni di partenza e di arrivo; a quelli residenti in Roma la diaria spetta soltanto pei giorni in cui la Commissione tiene adunanza.

Art. 87.

Il ministro può disporre che le Commissioni esaminatrici, anzichè in Roma, compiano, in tutto o in parte, il loro mandato nella città dove uno dei commissari ha per ragione d'ufficio la sua residenza. In tal caso il Ministero corrisponde con i presidenti delle Commissioni per mezzo dei capi dei rispettivi Istituti. Per le diarie, si applica la norma stabilita dall'articolo precedente.

CAPO VI.

Promozioni degl' insegnanti; passaggi di ruolo e aumenti di stipendi — Tabelle informative degli insegnanti e dei capi d'Istituto.

Art. 88.

Il periodo di prova dell'insegnante straordinario dura normalmente un triennio e non può essere in nessun caso inferiore a 2 anni e 9 mesi.

La mancata prestazione di servizio effettivo come insegnante, legalmente autorizzata e complessivamente non superiore a tre mesi durante il triennio, non è considerata agli effetti del 4° comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 142; quando essa abbia avuto una durata maggiore, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, fa prolungare il periodo di prova di un anno, se la sua durata non sia stata maggiore di un anno; di due, se essa non sia stata maggiore di due anni. Negli altri casi è necessario l'inizio di un nuovo periodo triennale di prova.

Art. 89.

Le ispezioni, cui dev'essere sottoposto l'insegnante straordinario, perchè ne venga accertata la capacità didattica all'effetto della promovibilità al grado di ordinario devono essere almeno due: una nel secondo anno del periodo di prova ed un'altra nel terzo.

L'incaricato della ispezione dichiara in un modulo speciale, da allegarsi alla relazione, se per i risultati della ispezione lo straordinario possa esser promosso al grado di ordinario.

Art. 90.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina a ordinario, l'Amministrazione entro il mese di agosto ne dà comunicazione all'interessato, cui stia per scadere il periodo triennale. Lo straordinario, che intenda valersi del diritto di un ulteriore anno di prova, deve avvertirne l'Amministrazione entro il 15 settembre.

Art. 91.

Entro il mese di agosto l'Amministrazione dà notizia allo straordinario, che abbia compiuto il quarto anno di prova senza meritare la promozione ad ordinario, del provvedimento che lo dispensa dal servizio dal prossimo anno scolastico.

Art. 92.

L'insegnante straordinario, che passi per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, o dall'insegnamento d'una materia a quello di un'altra, deve compiere il periodo di prova nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli, o per la nuova materia, con tutte le norme degli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e degli articoli precedenti del presente regolamento.

Nel caso che la prova gli riesca sfavorevole, egli ritornerà, non appena si renda vacante un posto, nel ruolo o nell'ordine di ruoli prima lasciato, o all'insegnamento anteriore, e dovrà completarvi il suo periodo di prova secondo le norme degli articoli citati nel comma precedente.

Il diritto garantito dal precedente capoverso non si estende alla conservazione della sede anteriormente occupata.

Art. 93.

L'insegnante ordinario, che passi per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, vi consegue immediatamente lo stipendio attribuito all'ordinario del nuovo ruolo od ordine di ruoli, conservando gli aumenti di stipendio eventualmente già conseguiti per effetto della propria anzianità. Però in tal caso, come pure in quello di cambiamento di materia d'insegnamento, il passaggio non diventerà definitivo, se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, nel quale, non prima del 2° trimestre, egli dovrà essere sottoposto ad un'ispezione. Se la prova riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione.

Nel caso che la nuova prova gli riesca sfavorevole, egli ritornerà, non appena si renda vacante un posto, nel ruolo o nell'ordine di ruoli prima lasciato, senza però avere diritto alla conservazione della sede anteriormente occupata.

Art 94.

L'insegnante straordinario, che per concorso passi da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, durante il periodo di prova otterrà lo stipendio dello straordinario del nuovo ruolo o ordine di ruoli; ma qualora, riuscendogli sfavorevole la prova, egli debba ritornare al ruolo o all'ordine di ruoli lasciato, il suo stipendio tornerà ad essere quello che aveva prima del passaggio.

Art. 95.

In caso di passaggio, per concorso, di un insegnante ordinario ad un nuovo ruolo od ordine di ruoli, il decreto Reale, col quale egli è nominato insegnante del nuovo ruolo od ordine di ruoli, deve contenere una dichiarazione relativa alla provvisorietà della nomina stessa fino al compimento del periodo di prova. Compiuto favorevolmente il periodo di prova, un altro decreto Reale darà all'insegnante la nomina definitiva nel nuovo ruolo od ordine di ruoli.

Art. 96.

L'amministrazione dà notizia all'insegnante del risultato favorevole della ispezione; se il risultato non sia favorevole, gli comunica le osservazioni dell'ispettore, sul merito delle quali non sono ammessi replica o ricorso.

Art. 97.

Ogni [illegible] loro pei quali nell'anno stesso avvenga la scadenza normale del periodo quinquennale o sessennale, salve le disposizioni dell'arti-

colo seguente; ma prima che siano assegnati i predetti aumenti deve essere formato l'elenco degl'insegnanti ordinari meritevoli di avere l'aumento anticipato.

La formazione di questo elenco si fa ruolo per ruolo, secondo la distribuzione generale per materie e per ruoli, a norma della tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 98.

L'aspettativa per ragioni di salute non ritarda la scadenza normale degli aumenti quinquennali, di cui all'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 142; l'aspettativa per ragioni di famiglia e la punizione della sospensione ritardano di un tempo pari alla loro durata la scadenza normale dei predetti aumenti.

Per gli aumenti sessennali, di cui al citato art. 5, restano ferme le disposizioni dell'art. 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 99.

Il numero complessivo degli insegnanti che possono avere l'aumento anticipato di stipendio, non deve essere, in ciascun anno, superiore al quinto del numero complessivo di coloro, a cui in quell'anno, e in quello stesso ruolo, manchino ancora due anni o un anno al conseguimento dell'aumento quinquennale. Di questo quinto, non più di un terzo viene scelto fra gli ordinari cui manchino ancora due anni per arrivare alla scadenza normale, e il rimanente fra gli ordinari che siano a un anno solo di distanza dalla detta scadenza.

Agli effetti del precedente comma, si computano insieme tutti gli insegnanti ordinari che in un periodo di dodici mesi a partire dal 1° ottobre si trovino nella predetta condizione d'anzianità ma l'aumento decorrerà dal giorno in cui effettivamente avrebbe principio il nuovo anno d'anzianità.

Non si tiene conto dei posti che non si siano potuti conferire negli anni precedenti per mancanza d'idonei.

Art. 100.

Oltre i titoli scientifici e di carriera e i risultati di concorsi generali e speciali, sono requisiti per ottenere l'aumento quinquennale anticipato per merito distinto le informazioni desunte dalle relazioni d'ispezioni e dai rapporti delle autorità scolastiche sull'attitudine didattica e disciplinare, sul contegno e sulla diligenza dell'insegnante nell'adempimento del suo ufficio.

Art. 101.

I capi degli Istituti governativi d'istruzione media devono dare ogni anno tutte le notizie relative alla capacità, al servizio e alla condotta degl'insegnanti, con obbligo di esporre sommariamente i motivi di ciascun giudizio.

Le tabelle informative sono trasmesse al Ministero dai RR. provveditori e dai presidenti delle Giunte di vigilanza, che devono dare le notizie sui capi d'Istituto ed esprimere il proprio giudizio sugli insegnanti.

Art. 102.

I fatti indicati nelle tabelle informative, quando costituiscano titolo di demerito la cui causa dipenda dalla volontà del funzionario, devono essere dal provveditore o dal presidente della giunta di vigilanza portati a conoscenza dell'insegnante, il quale ha diritto di presentare le sue giustificazioni, che sono esaminate dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, a cui spetta pronunciare definitivo parere, da inserirsi nelle tabelle anzidette.

Le informazioni relative alla capacità, cultura ed attitudine didattica non sono comunicate.

Per i capi d'istituto la comunicazione degli addebiti indicati nelle tabelle informative dal provveditore agli studi o dal presidente della Giunta di vigilanza viene fatta dal Ministero.

Art. 103.

Quando risulti che un capo d'Istituto abbia celato o alterato fatti costituenti titolo di merito o di demerito, la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media può proporre al ministro che si provveda in via disciplinare.

Capo VII.

Nomine dei capi d'Istituto; esonero dall'insegnamento.

Art. 104.

Nelle note informative e nelle relazioni degli ispettori vengono designati gli insegnanti ordinari che dimostrino attitudini speciali a dirigere un Istituto.

Art. 105.

L'insegnante ordinario, che, avendo almeno tredici anni di servizio di ruolo nelle scuole secondarie, aspiri all'ufficio di capo di Istituto, deve farne domanda per via gerarchica nel tempo e con le forme da stabilirsi volta per volta con apposito avviso. La domanda, insieme con le informazioni di cui all'articolo precedente e col parere del provveditore agli studi, o del presidente della Giunta di vigilanza per gli istituti tecnici e nautici, è trasmessa alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per la istruzione media, la quale forma l'elenco di coloro che per attitudine ed autorità morale risultino pienamente idonei a dirigere un Istituto.

Art. 106.

L'elenco contiene gli idonei per ordine alfabetico, senza distinzione di sesso per gli Istituti in cui il personale insegnante possa essere d'ambo i sessi.

L'elenco è formato dalla sezione ogni biennio.

Coloro che erano già compresi fra gli idonei nell'elenco precedente, possono essere inclusi nel nuovo elenco, purchè abbiano presentato nuovamente la domanda; ma la sezione, nel giudicare nuovamente della loro idoneità, tiene conto anche delle più recenti informazioni delle autorità scolastiche.

Art. 107.

I capi d'Istituto incaricati sono nominati dal ministro, il quale li sceglie nell'elenco in vigore.

Prima di procedere alla nomina, il ministro può ordinare una ispezione speciale, la quale accerti che l'eligendo abbia le attitudini necessarie e sufficiente conoscenza della legislazione scolastica e in particolare degli ordinamenti degli Istituti alla cui direzione dovrebbe essere preposto.

Art. 108.

I professori ginnasiali possono avere la direzione dei ginnasi isolati, anche se insegnino nelle classi inferiori.

Art. 109.

L'insegnante, che, chiamato all'ufficio di incaricato della direzione di un Istituto, rifiuti la sede che gli è offerta, non può essere nominato a tale ufficio in altra sede prima del successivo anno scolastico.

Art. 110.

Le ispezioni, cui è sottoposto l'incaricato dell'ufficio di capo di Istituto, debbono aver riguardo così alle sue funzioni direttive e amministrative, come a quelle di insegnante.

L'incaricato dell'ufficio di capo d'Istituto, che durante il quinquennio d'esperimento venga revocato dall'incarico, può chiedere le ragioni del provvedimento e presentare le sue giustificazioni; il ministro decide, sentito il parere della sezione per l'istruzione media, a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 111.

Un capo d'Istituto effettivo, che rinunzi alla direzione per tornare all'insegnamento, rientra nel ruolo a cui apparteneva, e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni d'insegnamento quelli in cui fu capo d'Istituto.

Chi abbia rinunziato ad un ufficio direttivo, e successivamente chieda di riprenderlo, può essere nuovamente incluso dalla sezione della Giunta per l'istruzione media nell'elenco degli eleggibili, in occasione della rinnovazione biennale di questo, quando nulla sia sopravvenuto a suo demerito. Qualora ottenga l'ufficio, sarà dispensato da nuovo periodo d'esperimento se aveva già conseguito la nomina di effettivo; altrimenti dovrà compiere il periodo quinquennale rimasto interrotto.

Art. 112.

L'aumento quinquennale di cui all'art. 16 della legge 8 aprile 1906, n. 142, viene concesso ai capi d'Istituto effettivi; i capi di Istituto incaricati conseguono gli aumenti di cui all'art. 7 della stessa legge con le norme stabilite dagli articoli 97 e 98 del presente regolamento.

Art. 113.

I capi d'Istituto effettivi possono essere esonerati dall'insegnamento quando nei rispettivi Istituti la popolazione scolastica sia da un triennio superiore ai 300 alunni, e purchè siano soddisfatte, pei singoli Istituti, le condizioni seguenti:

a) nel liceo-ginnasio siano divise almeno sei classi;

b) nell'Istituto tecnico e nell'Istituto nautico siano divise almeno le classi del primo biennio;

c) nella scuola normale maschile, nella scuola tecnica, nel liceo e nel ginnasio isolati e nella scuola complementare autonoma siano divise tante classi quante formano il corso completo;

d) nella scuola complementare-normale femminile vi siano almeno quattro classi, fra normali e complementari, oltre i corsi ordinari.

Agli effetti del presente articolo, sono compresi nel computo della popolazione scolastica delle scuole normali gli alunni o le alunne delle scuole che vi sono annesse a norma del 3° capoverso dell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 293, ferma restando l'ulteriore condizione delle precedenti lettere *c* e *d*.

Parimente agli effetti di questo articolo sono compresi nel computo della popolazione scolastica degli Istituti tecnici anche gli alunni dei corsi speciali organicamente annessi agli Istituti medesimi.

Art. 114.

Quando da tre anni la popolazione scolastica di un Istituto sia superiore ai 300 alunni, ma non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal precedente articolo, i capi d'Istituto effettivi possono essere esonerati parzialmente dall'insegnamento.

L'esonero parziale viene in tal caso concesso coi criteri seguenti:

1° se l'orario normale del programma della disciplina insegnata dal capo d'Istituto oltrepassi la metà dell'orario minimo obbligatorio corrispondente all'Istituto stesso, l'orario del capo d'Istituto è ridotto, possibilmente, alla metà dell'orario minimo, ma non mai a meno della metà;

2° se l'orario della disciplina non oltrepassi la metà di quello obbligatorio nell'Istituto, l'orario del capo d'Istituto è ridotto, possibilmente, a un terzo, ma non mai a meno del terzo;

3° in ogni modo, l'orario ridotto deve corrispondere all'intero insegnamento in una o più classi;

4° quando il capo d'Istituto ha la direzione di due Istituti di grado diverso, l'orario minimo obbligatorio, di cui ai numeri precedenti, è quello dell'Istituto di 2° grado.

Nelle scuole normali l'esonero parziale non ha però luogo, se non quando siano divise almeno due classi nelle maschili e almeno tre, fra normali e complementari, nelle femminili.

Art. 115.

In caso di esonero parziale, può istituirsi un posto di ruolo per la materia, dal cui insegnamento il capo d'Istituto è parzialmente esonerato, solo quando questi possa impartire nelle classi aggiunte il suo insegnamento per un numero di ore pari al suo obbligo d'orario.

Quando non si verifichi la precedente condizione, è mantenuta, per quanto sia possibile, la continuità dell'insegnamento, per modo che gli alunni sotto la guida del capo d'Istituto, o dell'insegnante che lo sostituisce in una o più classi, compiano l'intero corso; e se la cattedra tenuta dal capo d'Istituto comprende due o più materie, la ripartizione dell'insegnamento fra il capo medesimo e l'insegnante che lo sostituisce è fatta, possibilmente, per materia piuttosto che per classe.

Art. 116.

In nessun caso può essere esonerato dall'insegnamento, nè totalmente nè in parte, un capo d'Istituto che sia ancora incaricato.

Art. 117.

Quando un Istituto, il cui capo sia stato esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento, non si trovi per tre anni consecutivi nelle condizioni volute dagli articoli 113 o 114, il capo d'Istituto riprenderà in parte o totalmente l'insegnamento, salvo che, a sua domanda e compatibilmente con le esigenze del servizio, sia trasferito ad altra sede, nella quale possa continuare a godere dell'esonero.

Art. 118.

I capi d'Istituto, che sono esonerati totalmente dall'insegnare, non possono avere insegnamento alcuno retribuito, nè in classi aggiunte del proprio Istituto, nè in alcun altro Istituto regio o pareggiato, e così pure i capi d'Istituto esonerati parzialmente dall'insegnamento non possono avere, oltre a quello cui sono tenuti, altro insegnamento retribuito, nè in classi aggiunte del proprio Istituto, nè in alcun altro Istituto regio o pareggiato.

Capo VIII.

Retribuzioni e compensi speciali.

Art. 119.

Gli insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, cui eventualmente venga affidato a titolo di supplenza l'intero insegnamento di discipline per cui esistono cattedre di ruolo, sono retribuiti con altrettante quote mensili, corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo, per i mesi d'insegnamento e di esami dal giorno della loro assunzione in servizio, calcolandosi intero il mese di luglio se i supplenti prestarono l'opera loro fino al compimento degli esami.

Art. 120.

I compensi per ogni ora settimanale di lezione, per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie od aggiunte, sono fissati dalla parte I della tabella *C*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e conformemente alla tabella annessa al presente regolamento. Questi compensi sono pagati a rate mensili di un decimo per ciascuno dei dieci mesi di lezioni e di esami.

Art. 121.

Agli insegnanti di ruolo delle materie comprese nella parte III della predetta tabella *C* è assegnata per la correzione dei temi scritti e per la cura di gabinetto una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della parte I della tabella medesima per l'Istituto al quale l'insegnamento appartiene; ma essi non hanno diritto a una nuova retribuzione, quando insegnino anche

in classi o in un corso di classi aggiunte, o per incarico o per completamento del rispettivo obbligo di orario.

Quando, per completamento del suo obbligo d'orario, l'insegnante di una materia non compresa fra quelle per le quali è assegnata la predetta retribuzione impartisca in una classe o in un corso di classi aggiunte l'insegnamento di un'altra materia, per la quale la retribuzione sia assegnata, egli ha diritto ad una quota di detta retribuzione, proporzionata al numero d'ore con cui completa il suo obbligo d'orario.

Gli insegnanti delle materie con correzione di temi scritti, compreso nella parte III della tabella *C*, hanno diritto alla retribuzione, anche se per la rispettiva materia non sia richiesta la prova scritta d'esame.

Gli insegnanti che, per ragione d'organico, prestino servizio contemporaneamente in Istituti indicati nella prima e nella seconda colonna della tabella *C* (parte I[a]) annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, ricevono la retribuzione nella misura stabilita nella seconda colonna della tabella predetta.

Art 122.

Per le funzioni di maestra assistente esercitate in classi aggiunte, la insegnante incaricata di tale ufficio ha diritto ad una retribuzione ragguagliata alla misura annua fissata dalla parte II della predetta tabella *C* per l'assistenza a tutto il corso.

Art. 123.

La retribuzione per correzione di temi scritti o per cura di gabinetto viene assegnata in una sola volta alla fine di giugno, e non è riducibile in caso di regolare congedo. Negli altri casi all'insegnante, che abbia prestato servizio solo per una parte dell'anno scolastico, la retribuzione è corrisposta in ragione della durata del servizio e ragguagliata a tanti decimi, quanti sono i mesi di servizio prestato dall'ottobre al successivo luglio.

Gli altri compensi derivanti dalla predetta tabella *C* sono dovuti solo in quanto corrispondano a servizio effettivamente prestato e sono pagati in decimi.

Il compenso corrisposto per le supplenze temporanee è liquidato in una sola volta al cessare delle supplenze stesse, salva la disposizione dell'art. 126.

L'eventuale compenso dovuto ai capi d'Istituto, a norma dell'art. 42 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'annessa tabella *K*, viene assegnato dal Ministero dopo approvata la costituzione delle classi aggiunte.

CAPO IX.

Supplenze nell'insegnamento.

Art. 124.

Salvo i casi dell'obbligo d'integramento d'orario, ai posti di ruolo e ai posti d'incarico previsti dalla legge, che si rendano temporaneamente vacanti durante l'anno scolastico, si provvede per supplenza.

La supplenza non può normalmente durare oltre l'anno scolastico in corso.

Quando però durante l'anno scolastico una sede, che non sia di primaria importanza, si renda definitivamente vacante, l'Amministrazione può provvedere, invece che con supplenza con una prima nomina in base alle graduatorie dei concorsi in vigore; ma la sede si considera come vacante, e nell'anno scolastico successivo vi si provvede con le norme stabilite per i trasferimenti, senza che la detta nomina abbia creato nel nominato alcun diritto alla sede.

Art. 125.

Ferma restando la disposizione transitoria dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, le supplenze vengono conferite a norma del comma 4° dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

All'assegnazione delle supplenze agli insegnanti della stessa o di altra scuola della medesima sede si applicano le norme stabilite nell'art. 29 del presente regolamento per l'assegnazione delle classi aggiunte.

Quando non possa provvedersi nei modi anzidetti, la supplenza è affidata ad estranei regolarmente abilitati. A tal fine coloro che, forniti dei titoli richiesti, desiderano di essere incaricati di eventuali supplenze, debbono inscriversi presso i provveditori agli studi delle rispettive Provincie, e, per gli Istituti tecnici e nautici, presso i presidenti delle Giunte di vigilanza, presentando regolare domanda, corredata dei titoli. I provveditori e i presidenti predetti formano gli elenchi degli aspiranti comunicandone copia al Ministero e scelgono in tali elenchi i supplenti che occorrono.

In mancanza di inscritti, provvede il Ministero.

Possono inscriversi per le supplenze anche coloro, che, forniti dei titoli richiesti, abbiano superato il limite di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 126.

Gli insegnanti sono obbligati a supplire senza compenso i colleghi della stessa scuola che siano infermi o assenti per un periodo non superiore a sei giorni.

CAPO X.

Propine di esami.

Art. 127.

È dovuta una propina a ciascun componente la Commissione esaminatrice plenaria per ogni candidato, e per ogni sessione di esame per la quale il candidato corrisponda la tassa, anche se l'esame verta sopra una sola materia.

Per lo stesso candidato è dovuta unica propina a ciascun componente la Commissione esaminatrice, anche se il programma obbligatorio di una cattedra comprenda più materie.

Ogni esaminatore ha diritto a una sola propina per ogni candidato, salvo che egli esamini pure per un'altra materia o per un altro gruppo di materie in sostituzione di altro insegnante per l'intera sessione di esame.

Nel caso che due insegnanti abbiano supplito nella stessa classe un medesimo insegnante, la corrispondente propina viene divisa fra i due esaminatori proporzionalmente.

Art. 128.

Il capo d'Istituto, o chi lo sostituisce nella presidenza della Commissione esaminatrice, ha diritto a una sola propina per ciascun candidato, anche quando sia esaminatore per la materia che insegna.

Art. 129.

Quando per effetto di classi aggiunte o di organico esistano nell'ultima classe del corso più insegnanti per la medesima materia, ciascuno di essi ha diritto a una propina per ciascun candidato interno proveniente dalla propria classe o sezione di classe e per ciascun candidato esterno considerato come aggregato alla medesima classe o sezione. I capi d'Istituto hanno cura di aggregare in numero eguale i candidati esterni alle varie classi o sezioni.

Art. 130.

Nel caso che due insegnamenti siano organicamente divisi in un Istituto, ciascuno dei rispettivi insegnanti ha diritto a una propina, ancorchè gli stessi insegnamenti anormali di legge siano riuniti in altro Istituto, o nell'Istituto stesso fossero precedentemente riuniti.

Nel caso che un insegnante sia tenuto all'insegnamento d'altra materia a completamento del proprio obbligo d'orario, egli ha diritto alla propina anche per quella materia.

Art. 131.

La disposizione dell'ultimo comma, n. 2, dell'art. 23 della legge

8 aprile 1906, n. 142, comprende anche gli insegnanti che nell'anno, per effetto d'organico o di turno, non hanno impartito insegnamento nell'ultima classe del corso malgrado che la loro materia formi parte del programma della classe suddetta.

Art. 132.

Non è dovuta propina per i candidati esentati dalle tasse di esame d'ammissione o di licenza, nè per le sessioni autunnali di riparazione, per le quali il candidato non debba pagare nuova tassa.

CAPO XI.

Trasferimenti.

Art. 133.

Entro il 15 maggio di ogni anno si pubblica nel *Bollettino ufficiale* per ciascuna materia d'insegnamento l'elenco delle sedi vacanti. Le domande di trasferimento, con l'indicazione nominativa delle sedi desiderate, sia tra quelle già vacanti, sia tra tutte le altre indistintamente, debbono essere inviate al Ministero per via gerarchica entro il 31 maggio, esposte nei moduli appositamente mandati a tutti gli Istituti. Solo in casi di urgente necessità, da riconoscersi dall'Amministrazione, possono esser tenute valide anche domande pervenute in epoca posteriore alla suindicata.

Delle domande di trasferimento, fatte negli anni precedenti o pervenute all'Amministrazione per qualsiasi altra via e in forma diversa da quella espressamente indicata nel comma precedente, non si tiene conto alcuno.

Col suo consenso un insegnante può essere trasferito anche senza domanda, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo seguente nel caso che la sede, ove egli consente di essere trasferito, sia stata chiesta da altri.

Il consenso non è necessario quando il trasferimento abbia luogo d'ufficio per ragioni di servizio, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 134.

Agli effetti del 1° comma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, nei trasferimenti a sedi che non siano di primaria importanza si dà la preferenza agli aspiranti designati per sedi di primaria importanza nei concorsi speciali, di cui all'art. 7 della legge predetta, nell'ordine seguente:

a) a coloro che siano riusciti vincitori entro il numero dei posti messi a concorso;

b) a coloro che, essendo compresi nella graduatoria di cui all'art. 85 del presente regolamento o nelle graduatorie di cui all'art. 30 delle norme regolamentari approvate con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, siano stati nominati ed insegnino in sedi più importanti in seguito a rinunzia dei vincitori.

In mancanza di domande di vincitori di concorsi speciali ed in caso ancora di pluralità di domande, deve aversi particolare riguardo all'anzianità, congiunta al merito, del servizio di ruolo prestato nell'ordine di scuole a cui appartengono gli insegnanti che chiedono di essere trasferiti.

Art. 135.

Quando per ragioni di servizio un insegnante debba essere trasferito da una sede importante ad altra non compresa in quella categoria, egli potrà in seguito ottenere anche senza concorso una sede importante.

Art. 136.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento, sono compresi tutti i fatti che rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col buon andamento didattico o disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Il trasferimento su domanda non è concesso quando occorra provvedere alla direzione dell'Istituto, a cui il richiedente vorrebbe essere trasferito, con un capo d'Istituto insegnante la stessa materia professata dal richiedente, o quando al trasferimento si oppongano altre speciali ragioni di servizio, non esclusa la incompatibilità, altra volta riconosciuta, dell'insegnante nella sede desiderata.

Art. 137.

Agli effetti dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141, s'intendono interessati, oltre all'insegnante trasferito, soltanto coloro che abbiano fatto domanda della sede ch'egli ha ottenuto.

Art. 138.

I ricorsi devono essere presentati dall'insegnante trasferito entro quindici giorni dalla partecipazione in via amministrativa del trasferimento, ed entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* dagli altri interessati. L'insegnante trasferito per ragioni di servizio può chiedere i motivi del trasferimento anche dopo la presentazione del ricorso.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione del trasferimento.

Art. 139.

L'insegnante, nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero. Il provvedimento è definitivo.

Eccetto il caso di trasferimento per effetto di concorso, nessun insegnante che abbia avuto un trasferimento in conformità della sua domanda, o che abbia rifiutato la sede domandata, potrà ottenere un altro trasferimento, se non dopo che sia trascorso almeno un biennio.

Art. 140.

Il passaggio di un insegnante da una ad altra scuola dello stesso ordine e grado nella medesima sede e per la medesima materia, non è considerato come trasferimento.

Art. 141.

Le norme relative ai trasferimenti degli insegnanti valgono anche per i capi d'Istituto, ma senza restrizione alcuna per le sedi più importanti, e computandosi soltanto l'anzianità nell'ufficio di capo d'Istituto. Oltre che alle predette norme, deve aversi particolare riguardo all'attitudine del capo d'Istituto all'ufficio direttivo in relazione alle condizioni della sede vacante e alla compatibilità del trasferimento domandato con le esigenze della sede desiderata per quanto riguarda l'insegnamento che il capo dell'Istituto può impartire.

Anche alle sedi dichiarate più importanti i capi d'Istituto sono assegnati, o passano per trasferimento, senza concorso speciale, e analogamente, per ragioni di servizio, possono essere trasferiti da una di esse ad altra anche non compresa tra le più importanti.

Art. 142.

Un insegnante di ruolo, a cui in una data sede sia affidato l'incarico di un altro insegnamento, qualora sia trasferito non può ottenere l'incarico nella nuova sede, se non quando l'insegnante, al quale esso si trovi affidato, vi rinunci o non ne ottenga la conferma o venga a mancare; salvi sempre gli eventuali diritti di preferenza, a norma del presente regolamento, in favore di altro insegnante della scuola stessa o di altro della stessa sede.

CAPO XII.

Dimissioni.

Art. 143.

La dimissione di un insegnante o capo d'Istituto deve essere presentata per iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'insegnante o capo d'Istituto, che si è dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non

gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata all'insegnante o capo d'Istituto sottoposto a procedimento disciplinare, per il quale la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Oltrechè nel caso previsto dall'art. 139, è dichiarato d'ufficio dimissionario l'insegnante o capo d'Istituto:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che abbandona volontariamente il suo ufficio.

In quest'ultimo caso può però il ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, iniziare invece a carico dell'insegnante o capo d'Istituto procedimento disciplinare a norma degli articoli 8 e 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Capo XIII.
Pene disciplinari.

Art. 144.

Il procedimento disciplinare a carico d'un insegnante o capo di Istituto si inizia con l'atto d'accusa, che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove raccolte.

L'atto d'accusa dev'essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un mese di tempo, dalla data dell'avvenuta comunicazione, per poi presentare le sue difese.

Art. 145.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto copia dell'atto di accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, l'autorità scolastica deve dare subito comunicazione al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 146.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato, e non sia possibile consegnargli personalmente l'atto d'accusa, questo è inviato in copia al sindaco del Comune di origine e a quello del Comune dove l'incolpato ha tenuto da ultimo l'ufficio d'insegnante. Di ciò è data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Il termine d'un mese decorre, in tal caso, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Art. 147.

Trascorso il termine di cui agli articoli precedenti, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, di cui al 2° comma dell'art. 145, il presidente della sezione, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse mosse allo insegnante.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato.

Art. 148.

L'accusa davanti alla sezione è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della sezione. Il delegato del ministro dà subito lettura dell'atto d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della sezione può rivolgere domande tanto al delegato del ministro, quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio, quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 149.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del ministro, la sezione procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora la sezione riconosca provati i fatti dedotti nell'atto d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, se esistano più proposte di pena, il presidente mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 150.

Il parere della sezione deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'insegnante o capo d'Istituto, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado o la durata della pena proposta.

Art. 151.

Qualora la sezione, prima di pronunziare il suo parere, domandi, a norma dell'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 141, che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto d'accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 152.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto d'accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono esser comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 153.

La sospensione dell'insegnante dall'ufficio ha luogo di diritto quando contro l'insegnante o capo d'Istituto sia stato emesso mandato di cattura, o quando egli sia stato condannato a pena restrittiva della libertà personale, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non esser luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti. Può pure essere sospeso a tempo indeterminato in attesa del giudizio, l'insegnante contro il quale sia stato spedito mandato di comparizione, o che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Qualora, per una delle cause indicate nel 3° comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, un insegnante o capo d'Istituto dia occasione a scandalo o a disordini, il ministro può decretarne provvisoriamente la sospensione, sotto riserva di attendere il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Per le stesse ragioni, in caso di urgenza, i regi provveditori agli studi e i presidenti delle Giunte di vigilanza per gl'Istituti tecnici e nautici hanno facoltà di interdire l'accesso nelle scuole

alla loro dipendenza ai capi d'Istituto e ai professori, salvo a riferirne immediatamente al ministro.

Art 154.

Per i fatti indicati nell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'insegnante o capo d'Istituto può essere sottoposto a procedimento disciplinare, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, anche nei casi in cui non siasi potuto procedere penalmente contro di lui, o siasi arrestata l'azione penale per difetto o desistenza d'istanza privata, o sia intervenuta a suo favore sentenza di assoluzione od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto non costituire reato a termini di legge o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, o la sentenza di assoluzione sia stata pronunziata in base al verdetto dei giurati nei procedimenti davanti alla Corte di assise.

Art. 155.

L'azione disciplinare è indipendente dall'azione giudiziaria e cessa in ogni caso con l'accettazione della rinunzia all'ufficio d'insegnante o di capo d'Istituto.

CAPO XIV.

Dei ricorsi.

Art. 156.

Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e degli articoli 137, 138 e 139, comma 1°, del presente regolamento, i ricorsi, sui quali il ministro deve sentire il parere della sezione del Consiglio per l'istruzione media, contro i provvedimenti ritenuti non conformi alla legge stessa o alle relative disposizioni regolamentari debbono essere presentati entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato, ovvero, quando non gli sia stato comunicato direttamente, dalla pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino ufficiale*.

Tutti i ricorsi debbono essere stesi in carta legale da L. 1.20, indirizzati al ministro o presentati all'immediato superiore gerarchico, che ne rilascia regolare ricevuta.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva.

Contro le decisioni del ministro è ammesso ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

CAPO XV.

Istituzione di classi di tirocinio.

Art. 157.

Coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma richiesti per l'insegnamento nelle scuole medie, possono essere ammessi a fare un tirocinio presso le scuole medie governative.

Gli aspiranti al tirocinio presso una scuola media debbono presentarne domanda, prima che incominci l'anno scolastico, al provveditore agli studi, o, se si tratti d'Istituto tecnico o nautico, al presidente della Giunta di vigilanza. Il provveditore, o il presidente, sentito il capo dell'Istituto, ne informa il Ministero, dichiarando se ritenga quella scuola adatta al tirocinio, e, avuto il consenso ministeriale, stabilisce in quali classi e per quali materie l'aspirante possa farvi il tirocinio durante il nuovo anno scolastico.

Il provveditore o il presidente della Giunta di vigilanza possono sospendere o far cessare il tirocinio ogni qualvolta lo credano opportuno.

Art. 158.

Il tirocinio si fa negli Istituti di primo grado, tranne per le materie insegnate soltanto negli Istituti di secondo grado, e non può durare oltre l'anno per ciascuna materia.

Non è ammesso più d'un tirocinante per cattedra o per ciascun gruppo di materie costituenti una sola cattedra.

Il tirocinio si fa soltanto presso insegnanti ordinari, che non si trovino nel periodo di prova.

Art. 159.

tirocinanti non possono dare lezioni private agli alunni della scuola presso la quale fanno il loro tirocinio; essi non partecipano agli scrutinî nè agli esami, nè possono essere incaricati di supplenze.

Art. 160.

Quando uno stesso professore insegni una data disciplina in più classi dello stesso Istituto, i tirocinanti possono, di trimestre in trimestre, alternarsi in dette classi.

Art. 161.

Il tirocinante, senza turbare l'andamento della classe di cui è ospite, con la guida del professore può interrogare gli scolari sulla lezione precedentemente da quello assegnata, correggere i loro lavori, e, in sostituzione del professore e alla sua presenza, tenere pure qualche lezione, quando lo consentano le esigenze didattiche o disciplinari. In tal caso il professore fa le sue osservazioni al tirocinante dopo la lezione.

Art. 162.

Alla fine dell'anno scolastico l'insegnante presenta al capo dell'Istituto una particolareggiata relazione scritta circa l'assiduità e le attitudini didattiche del tirocinante. Il capo dell'Istituto, in base a tale relazione e alle sue eventuali osservazioni, rilascia al tirocinante un certificato, che deve portare il visto del provveditore o del presidente della Giunta di vigilanza.

CAPO XVI.

Personale di segreteria.

Art. 163.

I licei-ginnasi e le scuole normali, che, da un triennio almeno, abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, hanno un segretario di ruolo dell'ufficio di direzione.

Nel computo della popolazione scolastica delle scuole normali si comprende quella delle scuole che vi sono annesse ai sensi del 3° capoverso dell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 164.

Negli Istituti, il cui capo sia stato autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia, questa non può assumere l'ufficio finchè la scelta fatta non sia approvata dal ministro.

L'autorizzazione non è valida oltre la fine dell'anno scolastico, ma, a richiesta del capo dell'Istituto, può essere rinnovata d'anno in anno.

Il capo dell'Istituto non può affidare l'incarico delle funzioni di segretario a un suo parente od affine sino al quarto grado.

Art. 165.

I segretari di cui all'art. 163 sono nominati mediante concorso tra gli aspiranti forniti dei titoli richiesti dalla legge e che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 30 anni.

I segretari sono a disposizione dei capi di Istituto per quanto concerne i loro obblighi e il loro orario, il quale è stabilito dal capo d'accordo col provveditore agli studi. Essi non intervengono alle adunanze del Collegio dei professori.

Ai segretari si applicano pei trasferimenti e per la disciplina le disposizioni generali in vigore per gli impiegati amministrativi. Essi possono ottenere ogni anno un mese di congedo, ma di regola soltanto nel periodo delle vacanze estive.

CAPO XVII.

Macchinisti, bidelli e inservienti-custodi.

Art. 166.

Coloro che aspirano ai posti di macchinista di liceo debbono provare con documenti la loro attitudine a tale ufficio. Sono preferiti coloro che abbiano prestato un biennio di lodevole servizio quali meccanici o inservienti meccanici in Istituti di fisica universitari, e quelli che provengano dal'e RR. scuole dei macchinisti o dalle officine dello Stato.

La nomina del macchinista non diviene definitiva se non dopo un biennio di prova ed in seguito a parere favorevole del capo dell'Istituto e del professore o dei professori presso cui il candidato presta servizio.

In caso di parere sfavorevole, il Ministero può accordare un altro anno di prova, dopo il quale il macchinista viene assunto definitivamente in servizio o ne è dispensato.

Durante il periodo di prova viene corrisposto egualmente al macchinista lo stipendio fissato dalla legge, con diritto a pensione.

Art. 167.

I macchinisti sono a disposizione dei capi d'Istituto e dei professori di fisica, a norma del regolamento interno, che ne determina gli obblighi e l'orario e ne disciplina le attribuzioni secondo le esigenze dei singoli Istituti. Tale regolamento deve essere approvato dal R. provveditore agli studi.

Anche ai macchinisti è applicabile l'ultimo capoverso dell'articolo 165.

Art. 168.

Coloro che aspirano ai posti di bidello e d'inserviente-custode debbono comprovare di aver compiuto almeno gli studi del corso elementare di grado inferiore e di essere esenti da imperfezioni fisiche tali da impedir loro l'adempimento dei propri doveri. Si ha particolare riguarda al servizio prestato nell'esercito.

Art. 169.

Gli aspiranti ai posti di macchinista, bidello e inserviente-custode devono comprovare di non aver oltrepassato il 30° anno di età, tranne che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione per un tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al detto limite. I macchinisti, i bidelli e gli inservienti-custodi sono nominati con decreto Ministeriale.

Art. 170.

Gli aumenti sessennali sono commisurati sullo stipendio, indipendentemente dagli aumenti stabiliti dall'art. 21 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

TITOLO III.

Scuole medie pareggiate

—

CAPO I.

Nomina degli insegnanti e dei capi d'Istituto; concorsi.

Art. 171.

Nessuno può essere eletto insegnante in una scuola media pareggiata se non sia munito degli stessi titoli che si richiedono per la nomina a insegnante governativo per una cattedra corrispondente di scuola di pari grado.

Art. 172.

Le nomine degli insegnanti delle scuole medie pareggiate debbono essere deliberate in seguito a concorso.

Da questa regola non è lecito derogare se non nei casi riconosciuti volta per volta dal R. provveditore agli studi, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto di nominarlo da parte dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola, o per esito sfavorevole del concorso bandito, o per vacanza verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso, ma entro l'anno scolastico.

Nel caso della vacanza dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico, ove l'Amministrazione dell'ente non provveda entro un mese dal giorno in cui si è verificata, dispone il R. provveditore agli studi, il quale di ogni nomina d'urgenza deve dare notizia al Consiglio provinciale scolastico nella sua prima adunanza.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria, nè può aver durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere. Col chiudersi di questo, l'insegnante s'intende di fatto licenziato, senza che occorra sia deliberato o gli sia notificato alcun atto di licenziamento.

Art. 173.

Le Amministrazioni degli enti, che mantengono scuole pareggiate, hanno l'obbligo di notificare subito al provveditore le vacanze di posti di capi d'Istituto o d'insegnanti che in esse si verifichino, per qualunque causa siano avvenute.

Art. 174.

Il concorso è indetto dall'Amministrazione dell'ente non più tardi del 15 giugno, per titoli, oppure per titoli e per esame, se lo reputi opportuno.

Se, trascorso quel termine, l'Amministrazione non abbia provveduto, il concorso è indetto dal Consiglio provinciale scolastico, salvi restando i diritti di quella alla nomina della Commissione giudicatrice e dell'insegnante.

Art. 175.

Il concorso ai posti vacanti in una scuola media pareggiata può anche essere ristretto fra i soli professori che insegnano in quella e nelle altre scuole medie pareggiate dello stesso grado o di grado inferiore mantenute dal medesimo ente, purchè ne sia fatta espressa dichiarazione nel bando di concorso e gli insegnanti abbiano conseguito la nomina per regolare concorso fatto a norma del presente regolamento o del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469, o anteriormente alla pubblicazione di questo, abbiano avuto nomina approvata dal Consiglio scolastico provinciale (e non per supplenza) e posseggano per la cattedra messa a concorso il titolo d'abilitazione necessario.

Pel concorso interno è necessario il parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico e valgono le stesse norme che pel concorso pubblico.

Ove esso vada deserto od abbia esito sfavorevole, si provvede con nomina provvisoria e per l'anno seguente sarà bandito concorso pubblico.

Art. 176.

L'Amministrazione che deve bandire un concorso trasmette in duplice copia, entro il 15 maggio, lo schema del relativo manifesto al provveditore agli studi, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alle leggi ed ai regolamenti, e in caso affermativo ne rimanda per la pubblicazione una copia col suo *nulla osta*.

Art. 177.

L'avviso di concorso deve indicare la sede e la specie della scuola, la materia o le materie d'insegnamento, lo stipendio che sarà corrisposto all'insegnante all'atto della nomina e tutti gli eventuali aumenti di stipendio o vantaggi di carriera che siano annessi al posto messo a concorso.

L'avviso deve inoltre indicare i documenti e titoli richiesti e il luogo dove si faranno le prove scritte e orali, se il concorso sia bandito per titoli e per esami.

Per le cattedre della stessa materia, vacanti in uno o più Istituti dello stesso ordine e grado, esistenti nella stessa Provincia e mantenuti dal medesimo ente, è indetto unico concorso.

Art. 178.

Al bando di concorso deve essere data ampia pubblicità, anche per mezzo della stampa periodica.

Le relative spese sono a carico dell'ente che mantiene la scuola.

Quattro copie del bando sono depositate presso il provveditore agli studi, delle quali una è affissa nell'ufficio e due sono inviate al Ministero dell'istruzione.

Art. 179.

I termini per la presentazione delle domande corredate dei documenti o dei titoli dei concorrenti scadono il 31 luglio. Non sono ammessi, per qualsiasi ragione, domande, documenti, titoli o pubblicazioni presentati dopo quel giorno.

Art. 180.

La domanda del concorrente deve essere scritta su carta bollata da centesimi 60 ed essere corredata degli stessi documenti che sono richiesti nei concorsi per le corrispondenti cattedre governative. Nella domanda il concorrente deve indicare con precisione il proprio indirizzo.

Il candidato, che abbia un ufficio di ruolo alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola per la quale egli concorre, è dispensato dal presentare l'attestato di nascita, il certificato medico, la fedo penale, il certificato di moralità ed il certificato di cittadinanza italiana.

L'insegnante pareggiato, che concorra a cattedre vacanti in altre scuole pareggiate della stessa o di altra Provincia, e il concorrente a più posti vacanti nelle scuole stesse, che abbia per uno dei concorsi presentato documenti originali, possono sostituire ai documenti indicati nei numeri 1-5 dell'art. 62 un attestato provvisorio, rilasciato, in carta bollata da L. 0.60, dal capo dell'amministrazione presso la quale sono depositati i documenti originali predetti.

In ogni caso però, all'atto dell'accettazione della nomina, l'eletto deve depositare titoli e documenti originali o copie autentiche di essi presso l'amministrazione dell'ente da cui è stato nominato.

Art. 181.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, finchè quella causa non sia venuta a cessare.

Art. 182.

L'insegnante di scuola pareggiata, che intende prender parte a concorsi a posti vacanti in scuole pareggiate di altri enti o in scuole governative, deve informare preventivamente per iscritto l'amministrazione dell'ente e il R. provveditore agli studi della sua intenzione. Se abbia mancato di farlo non sarà ammesso ad insegnare in altra scuola, salvo che per speciali ragioni i Consigli scolastici provinciali, o il Ministero, se trattisi di scuola governativa, ne diano l'autorizzazione.

L'insegnante che ha fatto la dichiarazione, ottenendo la nomina al posto cui aspira, deve rinunziare entro 10 giorni all'ufficio occupato, ovvero non accettare la nuova nomina. Trascorso quel termine, sarà ritenuto dimissionario dall'ufficio precedentemente tenuto, salva la possibilità del cumulo dei due uffici.

Art. 183.

La Commissione giudicatrice dei concorsi è presieduta dal capo dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola pareggiata, o da chi ne fa le veci, ed è composta di due membri eletti dal Consiglio scolastico provinciale e di due nominati dalla Giunta municipale, se quell'ente è il Comune, dalla deputazione provinciale se è la Provincia, dal Consiglio d'amministrazione dell'ente negli altri casi.

L'ente che mantiene la scuola può volta per volta delegare direttamente al Consiglio scolastico provinciale la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e la formazione della graduatoria.

Art. 184.

Le Commissioni debbono costituirsi non più tardi del 31 luglio. A tal fine l'ente che ha bandito il concorso notifica al Consiglio scolastico provinciale non più tardi del 15 luglio i nomi delle persone che ha chiamate a far parte della Commissione giudicatrice.

Se entro il termine sopra indicato la notifica non sia pervenuta al Consiglio scolastico provinciale, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione, come pure provvede, ove occorra, a completarla od a sostituire gli eletti che non risultino idonei.

Art. 185.

Possono essere eletti membri delle Commissioni giudicatrici solamente i professori universitari, ordinari e straordinari, e liberi docenti della materia da insegnare o delle materie strettamente affini, i capi d'Istituto, effettivi o incaricati, in attività di servizio in scuole medie regie o pareggiate di 2° grado, purchè siano stati o siano titolari della disciplina anzidetta, ed in fine gli insegnanti che la professano in scuole medie di 2° grado regie o pareggiate col grado di ordinario.

Il Consiglio scolastico provinciale nelle nomine di sua spettanza possibilmente dà la preferenza ai professori ed insegnanti che risiedono nella Provincia o in quelle limitrofe.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti o gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti, nè chi sia membro del Consiglio scolastico della stessa Provincia in cui è bandito il concorso o della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

In caso d'incompatibilità o di rinunzia di qualcuno dei commissari, l'autorità che lo ha nominato provvede immediatamente alla sostituzione, e in caso di inadempimento da parte dell'ente, provvede il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 186.

I commissari hanno diritto, a carico dell'ente che mantiene la scuola pareggiata, alle indennità stabilite dai Regi decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1446, e 23 maggio 1907, n. 428, salve per i professori universitari le disposizioni del Regio decreto 19 ottobre 1865, n. 2578.

Art. 187.

Se non si presentino candidati o se nessuno dei candidati che si presentano sia ammesso al concorso o risulti eleggibile, l'Amministrazione dell'ente provvede con una nomina provvisoria entro il 15 settembre.

Trascorso questo termine senza ch'essa abbia partecipato al provveditore agli studi la sua scelta, la nomina è fatta da questo a norma dell'art. 172.

Anche tali nomine provvisorie debbono cadere sempre su insegnanti che abbiano i requisiti di cui all'art. 171.

Art. 188.

L'esclusione dal concorso, avvenuta per qualsiasi causa, deve essere comunicata entro cinque giorni all'interessato, indicandone le ragioni.

Art. 189.

Nei concorsi la valutazione dei titoli si fa nei modi indicati per i concorsi generali alle cattedre degli Istituti governativi.

Nei concorsi per titoli le Commissioni dispongono, per ogni specie d'Istituto, di 60 punti per i titoli di studio, partendo da

un minimo di 36, di 15 punti per i titoli didattici o per il servizio lodevolmente prestato, e di 15 punti per le pubblicazioni. Non può essere compreso tra gli eleggibili chi non abbia ottenuto almeno 54 punti.

Art. 190

Nei concorsi per titoli e per esame si osservano le norme, che per i concorsi generali alle corrispondenti cattedre degli Istituti governativi sono stabilite dagli articoli 71 a 79, in quanto siano applicabili.

Art. 191.

La Commissione esaminatrice si raduna per la scelta del tema per la prova scritta o grafica o pratica un'ora prima che la prova incominci.

Il tema viene dettato ai concorrenti da uno dei membri della Commissione. La vigilanza è affidata alla Commissione stessa: due, almeno, dei commissari debbono essere sempre presenti nell'aula fino al termine della prova.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia devono essere scritte su fogli di carta firmati dal presidente della Commissione.

Art. 192.

Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, può essere accordato agli insegnanti provvisori o supplenti.

Art. 193.

I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima alle funzioni di segretario e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, i criteri adottati per la valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati, i punti ottenuti da ciascuno per i titoli e nelle prove di esame se il concorso sia stato indetto anche per esame e in fine l'elenco degli eleggibili graduati in ordine di merito, con l'indicazione dei punti a ciascuno complessivamente attribuiti.

Tutte le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 194.

Formata la graduatoria, il presidente della Commissione la comunica al R. provveditore agli studi, accompagnandola con una copia dei verbali e con una relazione riassuntiva.

Un altro esemplare dei verbali e della relazione resta depositato nella segreteria dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola, con facoltà ai concorrenti di prenderne visione.

Art. 195.

Il Consiglio comunale, ove la scuola sia comunale, il Consiglio provinciale se la scuola sia provinciale, il Consiglio d'amministrazione dell'ente che la mantiene negli altri casi, con l'intervento, a pena di nullità, della maggioranza dei consiglieri in carica, procede alla nomina, scegliendo fra i primi tre della graduatoria compilata dalla Commissione.

La nomina da parte dell'ente può aver luogo o per votazione complessiva su tutti i tre nomi, o per votazione separata su ciascun nome, a cominciare da uno qualunque di essi.

Dove più cattedre di eguale materia e per Istituti dello stesso ordine e grado siano state messe insieme a concorso, la scelta del secondo eligendo è fatta tra i primi quattro, del terzo tra i primi cinque, e così via di seguito.

Ove la nomina non sia stata fatta secondo queste regole, vi provvede il Consiglio scolastico provinciale, e questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso ed ha tutti gli effetti legali.

Art. 196.

Quando per difetto di candidati eleggibili non si possa formare la terna, l'Amministrazione cui compete la nomina deve scegliere tra i due compresi nella graduatoria, a norma dell'articolo precedente, o nominare l'unico concorrente eleggibile.

Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso per tutti gli effetti di legge.

Art. 197.

In caso di rinunzia dell'eletto o di successive vacanze della stessa cattedra, o di cattedra di egual materia in iscuola di egual grado, verificatesi durante l'anno scolastico per il quale fu bandito il concorso, l'amministrazione dell'ente provvede alla nomina entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo gli insegnanti nella graduatoria nei modi indicati dall'art. 195. Trascorsi i 15 giorni, provvede alla nomina il Consiglio provinciale scolastico. Tali nomine saranno ancor esse considerate come avvenute in seguito a concorso per tutti gli effetti di legge.

In ogni caso la graduatoria d'un concorso non può aver durata ed efficacia se non per i posti di egual grado che rimangano vacanti durante il solo anno scolastico per il quale il concorso fu bandito.

Art. 198.

Nessuna nomina è valida, se l'insegnante non sia fornito del titolo di abilitazione e non abbia presentato l'attestato di moralità necessario e se l'atto di nomina non sia approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale deve esaminare i verbali delle Commissioni giudicatrici e gli eventuali reclami degli interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento siano state osservate.

Art. 199.

Ove, indetto il concorso, per causa dell'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola non sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, vi provvede il Consiglio scolastico provinciale, con le norme degli articoli 195 e 196.

L'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola può tuttavia procedere alla nomina anche dopo il 15 settembre, ma non più tardi del 30, purchè il Consiglio scolastico provinciale non abbia avocato a sè gli atti per i provvedimenti d'ufficio.

Art. 200.

Quando indetto il concorso, la Commissione non abbia adempiuto il suo ufficio di formare la graduatoria degli eleggibili, il Consiglio provinciale scolastico provvede alla valutazione dei titoli, alle eventuali prove di esame e alla formazione della graduatoria, a mezzo di una Commissione composta del provveditore agli studi, presidente, e di quattro membri eletti dal Consiglio stesso, due tra i suoi membri e due tra le persone idonee indicate dall'art. 185.

Qualora il Consiglio scolastico provinciale riconosca irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, esso rinvia gli atti al capo dell'amministrazione, quale presidente della Commissione medesima, affinchè sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Se però gli atti del concorso siano pervenuti al Consiglio dopo il 15 settembre, esso provvede direttamente alla riforma della graduatoria, a norma del comma precedente, e alla nomina dell'insegnante.

Art. 201.

Nel deliberare sulle nomine, il Consiglio provinciale scolastico deve contemporaneamente provvedere sui reclami eventuali dei concorrenti contro l'operato della Commissione giudicatrice o dell'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola.

Art. 202.

Una copia dei verbali della Commissione giudicatrice, con la

graduatoria del concorso o le deliberazioni di nomina e di approvazione del Consiglio provinciale scolastico, è trasmessa dal Regio provveditore agli studi al Ministero.

Art. 203.

Per conseguire la nomina di capo d'Istituto effettivo o incaricato, è necessario possedere i requisiti voluti per insegnare nella scuola alla cui direzione si tratta di provvedere. La nomina deve essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico.

L'amministrazione dell'ente che mantiene una scuola pareggiata può tuttavia provvedere alla direzione effettiva o all'incarico mediante concorso pubblico o interno nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli precedenti. In tal caso, uno almeno dei membri della Commissione giudicatrice deve essere scelto dal Consiglio scolastico provinciale tra i capi di Istituto effettivi, preposti alla direzione d'Istituti governativi di secondo grado. Inoltre la Commissione può richiedere ai concorrenti, anche se il concorso sia indetto per soli titoli, una speciale prova, intesa a dimostrare che essi hanno sufficiente conoscenza della legislazione scolastica, e in particolare degli ordinamenti degli Istituti della specie di quello a cui si deve provvedere. Al concorso sono ammessi soltanto gli insegnanti ordinari di materie alle quali corrispondono, nelle scuole medie governative, cattedre del primo o del secondo ordine di ruoli. Se l'Istituto sia un liceo-ginnasio o una scuola normale-complementare, al concorso possono partecipare soltanto insegnanti del liceo o della scuola normale.

CAPO II.

Durata in ufficio e licenziamento.

Art. 204.

L'insegnante, che abbia ottenuto il posto in seguito a concorso, è nominato per un triennio di prova col grado di straordinario.

È in facoltà dell'ente di provvedere alla nomina col semplice grado d'incaricato, quando la persona prescelta sia già insegnante di ruolo in un Istituto governativo o in una scuola pareggiata mantenuta dal medesimo ente, semprechè di tale facoltà sia fatta espressa menzione nell'avviso di concorso, nel quale dovrà essere precisata anche la misura del compenso che si concede per l'incarico. In tal caso il Consiglio scolastico provinciale, nell'esaminare gli atti della nomina, giudica anche della possibilità ed opportunità del cumulo dei due insegnamenti.

Di mano in mano, che, per effetto di vacanze di cattedre, venga a diminuire il personale insegnante in uno o più Istituti della stessa sede mantenuti dal medesimo ente, o in un singolo Istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è addetto, è in facoltà dell'ente di procedere, con l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, alle riunioni di insegnamenti previste dalla tabella *H*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, alle condizioni e con le norme ivi stabilite.

Art. 205.

Il triennio di prova si conta dal giorno dell'entrata in servizio e questo dev'essere stato prestato senza interruzione. In caso diverso si applicano le norme stabilite nel capoverso dell'art. 88 del presente regolamento.

Art. 206.

Compiuto il triennio, la nomina dello straordinario acquista carattere di stabilità e l'insegnante ottiene il grado di ordinario, salvo che prima della scadenza del triennio egli sia stato licenziato dall'ente che mantiene la scuola, per ragioni didattiche, e in seguito a parere conforme del R. provveditore agli studi.

Art. 207.

Nella prima quindicina di marzo dell'anno in cui scade il triennio, il R. provveditore comunica all'Amministrazione dell'ente i risultati complessivi delle ispezioni governative e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante.

Il R. provveditore deve avvertire in tempo utile il Ministero delle ispezioni da fare.

Le spese delle ispezioni sono a carico dell'ente.

Art. 208.

La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del R. provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante, e comunicata, insieme con l'avvenuta notifica, al Consiglio provinciale scolastico, il quale nel caso che da parte dell'ente la notifica sia stata omessa, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni.

Art. 209.

La notificazione del licenziamento deve farsi dall'ente non più tardi del 15 aprile e deve essere eseguita da un usciere giudiziario, o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna all'insegnante, o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto, di una copia integrale della deliberazione conforme all'originale; il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni, è consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al capo dell'amministrazione che lo trasmette subito al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse formalità devono osservarsi quando la notificazione è fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale, ma in questo caso il termine utile per la notificazione è prorogato al 30 aprile.

Art. 210.

L'insegnante, che intende licenziarsi, deve darne avviso all'amministrazione dell'ente non più tardi della fine del mese di maggio.

Non uniformandosi a tale disposizione, sarà applicabile la sanzione di cui nel 1° comma dell'art. 182 del presente regolamento.

Art. 211.

L'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola pareggiata può sempre in qualunque tempo, licenziare, con deliberazione motivata, un insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

Chi sia stato licenziato per tale causa è riammesso ai concorsi, se altro non osti, quando la causa venga a cessare.

Art. 212.

Per il licenziamento di cui all'articolo precedente occorre che la inettitudine, se l'insegnante esercita l'ufficio, risulti da ispezioni governative, e che la infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita collegiale di tre medici, tra i quali quello provinciale, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che l'insegnante non sarebbe in grado di continuare o di riassumere efficacemente il suo ufficio neppure dopo i periodi di congedo o di aspettativa a cui possa aver diritto secondo i regolamenti speciali dell'ente. Le spese della visita sono a carico dell'ente da cui dipende l'Istituto pareggiato.

Art. 213.

Prima di deliberare il licenziamento, l'ente deve darne avviso all'insegnante, comunicandogli copia dei documenti che giustificano il provvedimento e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale devono essere anche trascritte le eventuali deduzioni dell'interessato.

Art. 214.

La deliberazione deve essere notificata all'insegnante nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 209 e non è esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, la quale non è pronunciata se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data della notificazione.

Art. 215.

Quando il Consiglio scolastico provinciale sia chiamato ad approvare il licenziamento deliberato dall'ente, il Consiglio stesso, a istanza dell'interessato o di propria iniziativa, può procedere a nuove indagini, disporre che egli sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale l'insegnante è considerato come assente dalla scuola per legittima causa di malattia.

Art. 216.

L'incarico di capo d'Istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico può essere revocato, se l'esperimento sia sfavorevole. Trascorso il quinquennio in seguito a ispezioni favorevoli, il capo d'Istituto incaricato è nominato effettivo.

Art. 217.

Le precedenti disposizioni sul licenziamento valgono anche per i presidi o direttori effettivi di scuola pareggiata.

Capo III.

Trasferimenti.

Art. 218.

Il passaggio o il trasferimento dell'insegnante da una scuola ad un'altra di pari grado e ordine, mantenuta dallo stesso ente e per una cattedra eguale, è deliberato dall'Amministrazione dell'ente col consenso dell'insegnante interessato. Quando il consenso manchi, decide il Consiglio scolastico provinciale, su proposta motivata dell'Amministrazione e sentito l'insegnante. La proposta è fatta entro il mese di agosto al Consiglio scolastico provinciale, il quale decide prima dell'apertura delle scuole.

Anche quando il passaggio o il trasferimento avvenga col consenso dell'insegnante, l'Amministrazione ne dà pronta notizia al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 219.

Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso delle amministrazioni degli enti che mantengono le due scuole e dell'interessato, può trasferire un insegnante da una all altra scuola pareggiata di pari grado della Provincia, purchè si tratti della stessa cattedra.

L'insegnante in seguito a sua domanda, col consenso degli enti interessati e con l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può anche essere trasferito dalla cattedra che occupa alla cattedra stessa di una scuola pareggiata di egual grado in altra Provincia.

Art. 220.

Nei passaggi o nei trasferimenti di cui ai precedenti articoli, l'insegnante ordinario conserva la stabilità e lo straordinario ha diritto di continuare il periodo di esperimento, anche se passi alla dipendenza di una nuova amministrazione.

Capo IV.

Classi aggiunte.

Art. 221.

Le classi aggiunte nelle scuole pareggiate si formano e si assegnano con le norme sancite per le scuole governative.

Appena chiuse le iscrizioni, il preside o direttore ne invia un elenco esatto al R. provveditore agli studi, con le sue proposte motivate per la formazione delle classi aggiunte e le assegnazioni di queste agli insegnanti. Verificata la regolarità delle proposte, il provveditore invita l'Amminnistrazione dell'ente alla pronta attuazione delle stesse. Ove il numero degli inscritti superi il massimo consentito per le scuole governative e l'ente si rifiuti o ritardi a provvedere alla formazione della classe aggiunta, il prefetto, su proposta del R. provveditore, ne promuove la formazione d'ufficio.

Tuttavia, prima di assegnare classi aggiunte con speciale compenso, l'ente che mantiene la scuola può assegnare, con l'approvazione del R. provveditore agli studi, insegnamenti in classi aggiunte senza compenso ai professori per integramento d'orario nei casi e con le norme volute dalla legge per gli insegnanti governativi, purchè l'ente corrisponda agli insegnanti almeno gli stipendi iniziali fissati per gli insegnanti governativi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, ed abbia sulle nomine o sulla carriera degli insegnanti un regolamento approvato dalla competente autorità scolastica.

Se si tratti d'Istituto tecnico o nautico pareggiato, le attribuzioni del R. provveditore, quanto alle classi aggiunte, appartengono alla Giunta di vigilanza.

Ove in una scuola pareggiata esista da tre anni un corso completo aggiunto, l'ente può provvedervi con cattedre di ruolo. In caso di soppressione di esse, l'insegnante o gli insegnanti del corso soppresso, se nominati per concorso con le norme del presente regolamento, sono assunti in servizio dallo stesso ente senza nuovo concorso, per cattedre di egual materia in iscuole di egual grado e ordine, che fossero o si rendessero vacanti nel biennio seguente, e conserveranno in ogni caso i diritti acquisiti.

Capo V.

Pene disciplinari.

Art. 222.

I presidi, i direttori e gli insegnanti delle scuole pareggiate sono soggetti, secondo la gravità dei casi, alle stesse punizioni disciplinari sancite per gli insegnanti governativi dagli articoli 8 e 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141. Sono altresì applicabili ad essi gli articoli 143-155 del presente regolamento.

Art. 223.

L'ammonizione al capo d'Istituto è data privatamente dal Regio provveditore agli studi, tranne che si tratti d'Istituto tecnico o nautico, nel qual caso è data dal presidente della Giunta di vigilanza; all'insegnante è data dal capo dell'Istituto.

L'ammonizione, tanto al capo d'Istituto quanto all'insegnante, può essere data dal provveditore, e negli Istituti tecnici o nautici dal presidente della Giunta di vigilanza, anche a nome del ministro. Solo in quest'ultimo caso se ne tiene nota nello stato di servizio.

Art. 224.

Salvo il disposto dell'articolo precedente le punizioni disciplinari sono inflitte dal ministro sul parere conforme della sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie nei modi e con le forme sancite per gli insegnanti governativi, e in seguito a rapporto del capo dell'Istituto o della presidenza dell'ente inviato per mezzo del R. provveditore agli studi (o, se si tratti d'Istituto tecnico o nautico, per mezzo del presidente della Giunta di vigilanza), che vi aggiunge le sue informazioni e il suo parere, o in seguito a rapporto diretto del provveditore o del presidente della Giunta di vigilanza.

Art. 225.

In caso d'urgenza, è data facoltà alla presidenza dell'ente, d'accordo col R. provveditore agli studi, o al provveditore stesso, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dalle funzioni il

capo d'Istituto pareggiato, o insegnante, che non possa senza gravi inconvenienti continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto, in qualunque modo, occasione di scandalo o di disordini gravi.

Della sospensione provvisoria è subito informato il ministro, il quale conferma o revoca il provvedimento, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio, senza pregiudizio dell'azione disciplinare, che sarà iniziata secondo le norme per gli insegnanti governativi.

CAPO VI.

Dei ricorsi.

Art. 226.

Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici riguardanti la nomina, la conferma, il trasferimento e il licenziamento degli insegnanti o dei capi d'Istituto, tanto questi, quanto gli enti e i Regi provveditori agli studi possono ricorrere al ministro, il quale decide sentita la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, salvo, per i trasferimenti, il disposto del comma 4, dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e salva la disposizione del 2° comma dell'articolo seguente.

Art. 227.

Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione di classi aggiunte gli insegnanti o i capi d'Istituto interessati e gli enti possono ricorrere al ministro nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa.

Nello stesso termine devono essere presentati i ricorsi contro la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale circa l'autorizzazione di cui agli articoli 132 e 210.

Anche su tali ricorsi è sentito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Art. 228.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e non possono essere proposti da chi sia stato dichiarato dimissionario con l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Se però trattisi di licenziamento, non si può provvedere all'ufficio, a pena di nullità, salvo che in via provvisoria, finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso dell'insegnante o del capo d'Istituto, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo.

Art. 229.

I ricorsi sono presentati all'autorità scolastica locale e trasmessi dal provveditore o dal presidente della Giunta di vigilanza al ministro con la massima sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione della pratica.

CAPO VII.

Pagamento degli stipendi.

Art. 230.

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio l'amministrazione comunale o provinciale che mantiene la scuola pareggiata non abbia rilasciato a favore di un insegnante di essa o del capo dell'Istituto il relativo mandato di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, sul reclamo in carta libera dell'interessato, a norma dell'art. 214 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, emette d'ufficio i relativi mandati non ostante l'opposizione dell'ente.

Se l'esattore o tesoriere ritardi il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre va a vantaggio dell'insegnante.

Quando l'esattoria comunale manchi di titolare, o sia gestita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di Cassa, il prefetto con suo decreto ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla Provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme con l'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato di ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quando l'ente non sia nè il Comune nè la Provincia, il prefetto deve curare nei modi più pronti ed efficaci consentiti dalle leggi, che l'insegnante o capo d'Istituto sia pagato senza indugio, decorrendo a vantaggio dell'insegnante l'interesse del 5 per cento per i giorni di ritardo.

I ritardi nel pagamento degli stipendi debbono essere notificati al Ministero, ed ove non siano giustificati da causa eccezionale e transitoria, possono dar luogo alla revoca del pareggiamento.

CAPO VIII.

Conversione di scuole medie pareggiate in governative.

Art. 231.

Soltanto nel caso di conversione in governativa di scuola regolarmente pareggiata da non meno di un anno, gli insegnanti straordinari, che insegnino da almeno un anno scolastico compiuto, e gli insegnanti ordinari sono assunti al servizio dello Stato per la medesima cattedra a cui avevano diritto nella scuola pareggiata, purchè siano stati regolarmente nominati in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame secondo le norme del regolamento 29 luglio 1906, n. 469, o, se la nomina sia avvenuta prima della pubblicazione del regolamento stesso siano stati classificati, in concorsi governativi per cattedre della stessa materia in Istituti di grado pari o superiore, con una media non inferiore a sette decimi.

In nessun caso può essere assunto in servizio governativo l'insegnante, che, per ragioni didattiche o disciplinari o per avanzata età, non sia riconosciuto idoneo da speciale ispezione, ordinata dal Ministero a spese dell'ente, prima della conversione della scuola.

Gli insegnanti che gli enti assumeranno in servizio dopo la pubblicazione del presente regolamento, in caso di conversione della scuola pareggiata in governativa non potranno passare al servizio dello Stato, se non siano stati legalmente nominati per effetto di concorso per titoli e per esame.

Art. 232.

Il numero degli insegnanti, che, per effetto della conversione di una scuola pareggiata in governativa, possono essere assunti in servizio dello Stato, viene volta per volta determinato prima della convenzione, tenendo conto anche della riduzione di posti che possa essere richiesta dall'esistenza nella stessa sede di altre scuole medie governative. Tale numero non può mai superare quello, che, a norma delle disposizioni che regolano la formazione degli organici negli Istituti governativi, è stabilito nell'organico delle scuole del medesimo ordine. Prima della convenzione il Ministero comunica all'ente l'elenco degli insegnanti che potranno essere assunti in servizio governativo e il grado che sarà riconosciuto a ciascuno.

Art. 233.

L'insegnante della scuola che si converte in governativa non può cumulare il suo ufficio con altro impiego che non sia consentito dalla legge 19 luglio 1862, n. 722.

Qualora un insegnante cumuli insegnamenti che corrispondano a due diverse cattedre, e per i quali sia stato riconosciuto idoneo, è assunto per l'insegnamento per cui avrà dichiarato di optare, conservando l'altro a titolo di incarico con retribuzione purchè l'orario complessivo dei programmi delle due cattedre non superi il limite delle 28 ore settimanali, nè alla riunione si oppongano le ragioni indicate nel 1° comma dell'art. 29. La stessa disposizione si applica all'insegnante governativo, ordinario o straordinario, che insegni contemporaneamente nella scuola pareggiata per effetto di regolare nomina. Qualora l'insegnante

stesso, in seguito all'opzione, faccia passaggio da uno ad altro ruolo, sono a lui applicabili le disposizioni contenute nel comma 2° dell'art. 92 e nel comma 2° dell'art. 93 nel caso che la prova nel nuovo ruolo non riesca favorevole.

Gli insegnamenti, che, secondo la tabella *H* della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbono essere affidati per incarico con retribuzione, possono essere conservati a tale titolo, e con la retribuzione corrispondente, agli insegnanti cui per incarico erano affidati nella scuola pareggiata prima della conversione di essa, purchè siano forniti del titolo di abilitazione e vi abbiano avuto nomina regolare.

Art. 234.

Tanto l'insegnante straordinario quanto l'ordinario, che da una scuola pareggiata passi al servizio dello Stato, ha, dalla data della sua assunzione in servizio governativo, il grado di straordinario e lo stipendio stabilito dalla tabella *B* della legge 8 aprile 1906, n. 142, per lo straordinario dell'ordine di ruoli cui l'insegnante appartiene, ma l'ordinario conserva *ad personam*, a titolo di rimunerazione, anche la differenza fra il detto stipendio di straordinario e lo stipendio maggiore, che, compresi i sessenni maturati, eventualmente percepiva come insegnante pareggiato per quello degli insegnamenti per il quale viene assunto in servizio governativo, purchè gli aumenti di stipendio siano stati ottenuti dall'insegnante da non meno di due anni prima della conversione. In nessun caso però lo stipendio dell'insegnante può essere maggiore di quello che avrebbe raggiunto, se avesse fatto la sua carriera nelle corrispondenti scuole medie governative secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Dopo un anno di esperimento nella scuola governativa, se si tratti d'insegnante che nella scuola pareggiata aveva il grado di ordinario; dopo due anni, se si tratti di straordinario, l'insegnante, in base ai rapporti delle autorità scolastiche ed all'esito della ispezione cui sarà sottoposto, avrà il grado di ordinario. Per chi già era ordinario nella scuola pareggiata, cesserà allora la retribuzione *ad personam*, di cui al comma precedente, e il suo nuovo stipendio di ordinario risulterà formato della somma dello stipendio iniziale di ordinario, stabilito dalla detta tabella *B* per l'ordine di ruoli cui appartiene, e della eventuale differenza in più che ancora risultasse fra questo e lo stipendio che prima del suo passaggio al servizio governativo, compresi i sessenni maturati, percepiva per l'ufficio per il quale fu assunto nei ruoli dello Stato. Lo stipendio sarà poi via via aumentato con le norme dell'art. 33 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'annessa tabella *J*.

Art. 235.

L'incarico della direzione è conservato soltanto ai capi d'Istituto nominati con le norme del 2° comma dell'art. 203 e che, all'atto della conversione della scuola in governativa, abbiano almeno 13 anni di lodevole servizio di ruolo in scuole medie governative o pareggiate. Essi hanno, come capi d'Istituto, grado e retribuzione d'incaricati, e il loro periodo di prova in tal grado dura cinque anni, senza computare il servizio prestato come capi di Istituti pareggiati. I loro obblighi e la loro carriera sono regolati con le stesse norme stabilite per gli altri capi d'Istituti governativi.

Gli altri capi d'Istituto incaricati possono essere assunti in servizio, come insegnanti, per la cattedra di ruolo che occupano. Sono in tal caso applicabili le disposizioni degli articoli precedenti relative agli insegnanti.

Possono essere assunti come capi d'Istituto effettivi coloro che abbiano ottenuto tale nomina con le norme del 2° comma dell'art. 203, o siano stati promossi al grado di effettivo dopo aver ottenuto l'incarico con le norme del comma stesso, purchè, all'atto della conversione della scuola in governativa, abbiano almeno 18 anni di lodevole servizio di ruolo in scuole medie governative o pareggiate e, quando siano esonerati dall'insegnamento, concorrano nella scuola le condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per tale esonero.

In via di eccezione, ai capi d'Istituto nominati senza obbligo d'insegnamento prima della pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 41 della legge stessa.

Anche l'assunzione in servizio governativo dei capi d'Istituto è subordinata alla condizione di cui al 2° comma dell'art. 231.

Art. 236.

L'insegnante che dopo l'anno o il biennio di prova di cui all'art. 234, non possa ottenere la nomina ad ordinario, cessa dal servizio dello Stato. Il ministro può tuttavia concedergli di prolungare l'esperimento per un altro anno; ma se la nuova prova, con nuova ispezione, gli risulti ancora sfavorevole, il licenziamento diventa definitivo.

Art. 237.

I capi d'Istituti e gli insegnanti che non possono essere assunti al servizio dello Stato a norma delle precedenti disposizioni, saranno ammessi per un triennio ai concorsi così per le scuole pareggiate come per le governative, qualunque sia la loro età, purchè siano forniti di titolo legale di abilitazione.

Art. 238.

I capi d'Istituto e gli insegnanti assunti in servizio governativo, a norma dei precedenti articoli, non hanno diritto di rimanere nello stesso Istituto o nella stessa sede; possono però esservi conformati, anche se si tratti delle sedi di cui all'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 239.

In caso di conversione in governativa di una scuola pareggiata, esistente nelle Provincie dove i segretari, i macchinisti, i bidelli e gli inservienti sono a carico del Governo, quelli che abbiano prestato da tre anni almeno effettivo servizio nella scuola pareggiata sono assunti al servizio dello Stato, se ne facciano domanda e se risulti che per età, condizioni fisiche, buona condotta e attitudine dimostrata ai rispettivi uffici, sono pienamente idonei a continuare in essi alla dipendenza del Governo.

Essi sono assunti in esperimento per un biennio con stipendio eguale a quello dei corrispondenti impiegati governativi, rimanendo salvi i loro eventuali diritti verso l'ente che manteneva la scuola.

Dove l'esperimento riesca loro favorevole, la loro nomina diverrà definitiva e avranno successivamente gli aumenti di stipendio di cui agli articoli 20 e 21 della legge 8 aprile 1906, numero 142.

Disposizioni transitorie.

Art. 240.

Coloro che, alla pubblicazione del presente regolamento, erano insegnanti e di ruolo negli Istituti tecnici di Bergamo e di Udine, già sedi di primaria importanza, potranno, anche senza concorso speciale, essere trasferiti alle sedi indicate nell'art. 84.

Art. 241.

Per i concorsi che saranno banditi entro il 1908 è valida la designazione di membri delle Commissioni giudicatrici indetta con la circolare 18 maggio 1908 e fatta dalle Facoltà o dagli Istituti superiori con le norme regolamentari approvate col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Art. 242.

Nel limite del numero dei posti disponibili negli Istituti nautici all'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore al 31 dicembre 1906 la eleggibilità a reggenti negli Istituti tecnici, o che per effetto della legge stessa siano nominati negli Istituti nautici, per ragioni di servizio possono essere trasferiti alle cattedre della stessa materia negli Istituti tecnici.

Art. 243.

Alle conversioni di scuole pareggiate in governative, che siano state chieste prima della pubblicazione del presente regolamento, sono applicabili, anche per quanto riguarda il personale, le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella delle materie di insegnamento con o senza correzione ***di temi*** *scritti obbligatorii o cura di gabinetto*

	Liceo-Ginnasio	Istituto tecnico	Istituto nautico	Scuola normale	Scuola complementare	Scuola tecnica
Materie con correzione di temi scritti obbligatorî o con cura di gabinetto	**Lettere latine e greche - Lettere italiane - Matematica - Fisica e chimica - Storia naturale - Materie letterarie nei ginnasi - Lingua francese**	**Lettere italiane - Lingua francese - Lingua tedesca - Lingua inglese - Matematica - Topografia - Costruzioni - Ragioneria e computisteria - Agraria, computisteria agraria ed estimo - Meccanica - Fisica - Chimica - Storia naturale - Tessitura - Merceologia**	**Lettere italiane - Lingua francese - Lingua inglese - Matematica - Navigazione - Geografia astronomica - Contabilità di bordo - Costruzione navale e teoria della nave - Fisica - Macchine a vapore**	**Pedagogia - Lettere italiane - Matematica - Scienze fisiche e naturali**	**Lettere italiane - Lingua francese - Matematica - Scienze fisiche e naturali**	**Lettere italiane - Lingua francese - Matematica - Computisteria - Lingua tedesca - Lingua inglese - Meccanica e tecnologia - Scienze fisiche e naturali.**
Materie senza correzione di temi scritti obbligatorî. *A)* con prove orali	Filosofia - Storia e geografia	**Storia - Geografia - Economia, scienza delle finanze e statistica - Diritto e legislazione**	**Geografia commerciale - Diritto**	**Storia e geografia - Agraria**	Storia e geografia	**Storia, geografia, diritti e doveri - Agraria.**
A) con prove orali-grafiche od orali pratiche	. . . .	. . . .	**Disegno di tracciato e direzione delle officine - Attrezzatura e manovra navale**	Disegno	. . . .	. . . .
B) con prove grafiche	. . . .	**Disegno - Calligrafia**	Disegno	**Calligrafia**	**Disegno - Calligrafia**	**Disegno - Calligrafia.**
C) con prove pratiche	. . . .	. . . .	. . . .	**Canto - Ginnastica - Lavori donneschi - Lavoro manuale**	**Lavori donneschi - Ginnastica**	Lavori donneschi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 3 agosto 1908:

Martini Carlo, ufficiale postale telegrafico a L. 2400 (ex aiutante postale), il decreto Ministeriale del 1° giugno 1908, nei riguardi del di lui aumento di stipendio a L. 2400, è rettificato nel senso che l'aumento medesimo s' intende concesso a decorrere dal 1° luglio 1907 anzichè dal 23 giugno 1908. (Prende posto in ruolo tra Fedeli Marco e Rigolino Cesare).

Rizzioli Maria Erminia, ausiliaria a L. 1850, il decreto Ministeriale del 18 aprile 1908, nei riguardi della sua promozione per aumento quadriennale a L. 1850, è rettificata nel senso che il nome di lei si intende scritto Maria Erminia anzichè Erminia.

Con R. decreto dell'8 agosto 1908:

Gaja Carlotta nata Gagliano, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Venegone Raffaella nata Cafiero, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Con decreto Ministeriale dell' 11 agosto 1908:

Diletti Pietro, ufficiale d'ordine a L. 1450 (sospeso), revocata in ogni suo effetto la promozione a L. 1450, conferitagli, con Ministeriale decreto del 23 luglio 1908.

Con R. decreto del 14 agosto 1908:

Del Corno Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 24 luglio 1908.

Marziani Nicola — Alessi Salvatore, ufficiali postali telegrafici a L. 1500, collocati in aspettativa, in seguito a loro domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Prigione Roberto, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 agosto 1908.

Pirovano Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Con R. decreto del 18 agosto 1908:

Lembo Gaetano, capo d'ufficio a L. 3400, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1908.

Bellotti Attilio, ufficiale telegrafico a L. 2500 (in aspettiva per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1908.

Con decreto Ministeriale del 18 agosto 1908:

Pestoni cav. Annibale, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, ex-aiutante postale, promosso, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo di L. 2700, a datare dal 1° maggio 1908, compensando l'abbreviamento derivante dalla qualifica di « ottimo ».

Con R. decreto del 18 agosto 1908:

Muzi Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1908.

Barbaran Ercole, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Nelli Caterina, ausiliaria a L. 1450, tutti gli atti ufficiali che la riguardano si intendono emessi a nome di Nelli Catterina.

Nelli Caterina, id., per contratto matrimonio assume il cognome di Repetto.

Caracozza Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 1650, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 21 agosto 1908:

Marini Augusto, ufficiale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1908.

Borgo Ettore, id. a L. 2100, collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Leonardi Carmelita nata Consolandi, ausiliaria a L. 1400, collocata in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1908.

Con R. decreto del 25 agosto 1908:

Polacco Oreste, ufficiale postale e telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 31 agosto 1908:

Vercelli Giovanna nata Ratti, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 7 settembre 1908:

Coccoli Anna nata Cardea, ausiliaria a L. 1650, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1908.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 31 agosto 1908:

Samarelli dott. Giuseppe, segretario a L. 1500, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 25 agosto 1908.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 23 luglio 1908:

Giberti Ida nata Candeli, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 18 agosto 1908:

Arbore Giovanni Federico, capo d'ufficio a L. 4000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° settembre 1908.

Piquè Gustavo, id., id. per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1908.

Bossi Agostino, id. a L. 3800, id.

Perasso Luigi Melchiade, id., id. per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Gabinara Giuseppe, id. a L. 3000, id.

Secco Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, id.

Corona Roberto, ufficiale d'ordine a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Corona Roberto.

Con R. decreto del 21 agosto 1908:

Rossi Mario, ufficiale postale telegrafico a L. 1200 (con L. 200 di assegno *ad personam*) collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 25 agosto 1908:

Carugno Eutilia, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa di autorità, per motivi di malattia, dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 29 agosto 1908:

Gennari Alfonso, capo d'ufficio a L. 3100, collocato a riposo, in

seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1908.

Di Benedetto Raffaele, id., id. per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Magnella Vincenzo, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, id. id.

De Giorgio Guglielmo, id. a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 agosto 1908.

Bedussi Virginia, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° settembre 1908.

Venzano Arrigo, ufficiale d'ordine a L. 1200, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 31 agosto 1908:

Pancani Dante, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1908.

Rizzioli Maria Erminia, ausiliaria a L. 1850, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

Marzialetti Marzialo, ufficiale d'ordine a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 4 settembre 1908:

Capograssi Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa, per servizio militare, richiamato in attività di servizio dal 6 luglio 1907.

Gargiulo Luigi, ufficiale d'ordine a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 7 settembre 1908:

Fantacchiotti Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° settembre 1908.

Mazzini Luigi Alfonso, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° settembre 1908.

Con R. decreto del 14 settembre 1908:

Ruffolo Ernesto — Dragone Fausto, ufficiali postali telegrafici a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamati in attività di servizio, dal 1° settembre 1908.

Rosano Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° settembre 1908.

Ramalli Enrico, ufficiale d'ordine a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° settembre 1908.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Limitazione del divieto di esportazione.

Il R. decreto in data 21 marzo 1903, registrato alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese, col quale, fra gli altri, si dichiaravano sospetti di infezione fillosserica anche i comuni di Albissola Marina, Albissola Superiore, Bergeggi, Brovida, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cogoleto, Cosseria, Dego, Ellera, Millesimo, Mioglia, Noli, Piana Crixia, Quiliano, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Santa Giulia, Savona, Vado, Varazze e Vezzi Portio, è stato abrogato con nuovo decreto odierno, per la sola parte riflettente i territori dei suddetti Comuni compresi nel circondario di Savona.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 novembre, in lire 100.18.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 novembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	104 13 27	102 25 27	102 67 12
3 1/2 % *netto*.	103.10 36	101.35 36	101.74 36
3 % *lordo*....	70.23 —	69.03 —	69.89 39

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 89 in Taranto (compartimento di Bari) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 76,371 — Aggio lordo L. 5,154.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 77,122 — Aggio lordo L. 5,184.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 81,848 — Aggio lordo L. 5,373.

Media annuale delle riscossioni L. 78,447 — Media annuale dell'aggio lordo L. 5,237.

Il concorso è aperto a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 26 dicembre 1908, termine utile per

la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 3737.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 3289.60, il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 6035.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 16 novembre 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 458 in Salerno (compartimento di Napoli) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 51,407.00 — Aggio lordo L. 4,156.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 53,088.00 — Aggio lordo L. 4,247.00.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 53,050.00 — Aggio lordo L. 4,221.00.

Media annuale delle riscossioni L. 52,715.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 4,208.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 26 dicembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 2,708.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2,466.40 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4,030.00.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco, oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 13 novembre 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La risposta dell'Austria alla Nota della Russia circa la convocazione della Conferenza internazionale per sistemare i recenti avvenimenti balcanici, secondo le ultime informazioni che giungono da Pietroburgo, non pare che soddisfi il Governo russo, il quale, nella cortese forma con cui è concepita, vede niente altro che il desiderio di trarre in lungo le trattative.

Un dispaccio da Pietroburgo dice che quei circoli ufficiali serbano il più assoluto silenzio sulla questione, tanto che persino il discorso che il ministro degli esteri, Isvolski, doveva tenere già la scorsa settimana alla Duma, fu ora rinviato a dopo la fine delle trattative con l'Austria-Ungheria.

L'opinione pubblica, e specialmente i partiti liberali, sono favorevoli alla Serbia. Quanto all'atteggiamento del Governo, sta il fatto che esso proibì parecchie adunanze in cui si doveva discutere l'annessione della Bosnia-Erzegovina in particolare, o anche in generale la crisi balcanica; ma è però anche vero, dice il dispaccio, ch'esso permette a delegati serbi di arruolare volontari per la guerra. Sarebbero stati arruolati 600 volontari, la maggior parte soldati che hanno compiuto il servizio. Furono assunti anche ufficiali per un corpo di 2000 uomini. A Mosca vi è pure un ufficio d'arruolamento serbo e le signore raccolgono offerte per la Croce rossa serba.

* * *

Gli armamenti dell'Austria alle frontiere serbo-montenegrine sono confermati e la *Neue Freie Presse*, occupandosene, stampa un articolo che sembra un monito ai due piccoli Stati slavi, e dice:

« Da parte militare informata si assicura che per la sicurezza della Dalmazia furono presi scrupolosamente tutti i provvedimenti risultati necessari od anche solo opportuni in vista della situazione. Le competenti personalità militari, è vero, non credono che la situazione si sia peggiorata in confronto alle condizioni esistenti immediatamente dopo l'annessione della Bosnia-Erzegovina, giacchè quegli elementi che allora contribuivano a rendere critica la situazione, per naturale andamento delle cose, dopo parecchio tempo dovevano andare indebolendosi. È quindi improbabile che in questa stagione così avanzata possano essere imminenti complicazioni. Ciò vale però più per la Serbia che per il Montenegro, dove si è più assuefatti a temperature rigidissime. Ma il principato del Montenegro difficilmente si impegnerà da solo in un'impresa tanto arrischiata. Il suo esercito dovrebbe quindi operare insieme a quello serbo. L'esercito serbo però si trova ora in condizioni così miserande, che il Governo serbo cercherà certamente di guadagnare tempo. La possibilità di seri conflitti potrebbe risultare solo qualora la Serbia dovesse credere di poter organizzare impunemente la guerra con le bande; ma allora il gabinetto di Belgrado sarebbe subito reso responsabile di ciò nel modo più severo ».

Il comunicato fatto pubblicare ieri l'altro dal Governo di Belgrado, in risposta ai consigli di calma delle potenze, comunicato nel quale la Serbia accusa l'Austria di provocazioni e che noi riferimmo nel nostro *Diario* di ieri, ha dato sui nervi alla stampa austro-ungarica, che energicamente respinge l'accusa.

Il *Neues Wiener Tageblatt* dice che la Serbia nel suo comunicato calunnia l'Austria-Ungheria dinanzi all'Europa.

La *Zeit* crede che se la Serbia ha realmente le intenzioni espresse nel suo comunicato deve farlo sapere direttamente all'Austria-Ungheria.

La *Neue Freie Presse* si occupa della conferenza dei ministri che deve aver luogo domani a Vienna sotto la presidenza del barone di Aehrenthal per esaminare la questione del trattato di commercio colla Serbia e dichiara che l'Austria-Ungheria deve anzitutto conoscere le vere intenzioni della Serbia, perchè non sarebbe logico firmare la pace economica con uno Stato che minaccia ogni giorno col suo esercito l'Austria-Ungheria.

* * *

Continuano a Costantinopoli le trattative fra la Turchia e la Bulgaria, sia per l'assestamento della quistione ferroviaria che per quella del debito turco. Il delegato bulgaro Liapceff si occupa esclusivamente della prima e circa la seconda i giornali di Londra hanno ieri ricevuto da Costantinopoli il seguente dispaccio:

« Le potenze sono in trattative per indurre la Bulgaria a riconoscere la sua partecipazione al debito pubblico ottomano.

« La Porta paga annualmente 100 mila lire turche all'Amministrazione del debito ottomano per conto della Bulgaria; ora, siccome la Bulgaria ha dichiarato essa stessa che era pronta ad indennizzare la Turchia delle perdite materiali ad essa risultanti dalla proclamazione della indipendenza bulgara, sembra che per equità la Bulgaria debba consentire al pagamento capitalizzato di questa somma ».

* * *

L'Imparcial e la *Correspondencia de Espana* hanno posto in giro la notizia d'una riconciliazione fra la dinastia spagnuola attuale con don Jaime, figlio del pretendente don Carlos, e col conte di Caserta, capo dei Borboni di Sicilia. Questa riconciliazione doveva essere suggellata - dicevasi - dalla nomina di don Jaime ad infante di Spagna e del conte di Caserta a capitano-generale onorario dell'esercito spagnuolo.

I deputati carlisti smentiscono queste voci nei corridoi della Camera, e il *Correo Espanol*, organo di don Carlos, oppone loro la stessa smentita. Questa viene confermata dalla principessa Beatrice, sorella di don Jaime, dimorante a Parigi, la quale ha autorizzato il *Temps* a pubblicarla.

* * *

Si telegrafa da Pekino, 20: « Il principe reggente ha pubblicato oggi un editto che dice:

Due gravi sciagure hanno colpito il paese; ma, grazie ai provvedimenti presi dal defunto Imperatore e dalla defunta Imperatrice vedova, l'ordine regna nel paese.

I trattati coi paesi esteri saranno rispettati. Le simpatie che le nazioni estere dimostrano alla Cina rendono le relazioni più intime. È tuttavia vero che recentemente alcuni ignobili cospiratori tentarono di provocare disordini nell'interno. Costoro saranno puniti severamente.

L'editto ordina a tutti i funzionari di arrestare gli agitatori e di tagliare loro la testa e promette ai funzionari ricompense per il loro zelo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha fatto rimettere al Ministero degli affari esteri la somma di lire diecimila destinata a soccorso degli italiani rimasti vittime del disastro minerario di Radbod in Germania.

Le LL. MM. il Re e la Regina con le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e le Principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna sono partite per Roma, stamane alle 9.15 da Pisa.

Alla stazione di Porta Nuova si trovavano ad ossequiare le LL. MM. le autorità e le notabilità cittadine.

Il sindaco portò il saluto della città ed offrì alla Regina un mazzo di orchidee.

I Sovrani, alla loro partenza, sono stati vivamente acclamati. Alle 16.30 il treno Reale giunse a Roma.

Il genetliaco di S. M. la Regina Margherita è stato festeggiato ieri nelle provincie e nelle colonie.

Gli edifici pubblici e molti privati sono stati imbandierati. Le scuole sono state chiuse.

I Municipi, gli enti, le Associazioni telegrafarono a S. M. la Regina Madre esprimendo omaggi, felicitazioni, auguri.

Iersera gli edifici pubblici sono stati illuminati; le musiche hanno suonato nelle piazze.

*** Il sindaco di Roma ha inviato il telegramma seguente:

« A S. E. la marchesa di Villamarina, dama di onore di S. M. la Regina Madre, per la Maestà Sua.
Stupinigi.

« A Vostra Maestà, rappresentanza augusta e gentile della ascensione patria verso la luce dei fati futuri, Roma capitale tributa auguri devoti, fondendo, insieme colle memorie passate, colle aspirazioni presenti, le radiose speranze dell'avvenire.

« Sindaco: *Nathan* ».

S. M. il Re di Grecia, ospite di Roma, ha ricevuto ieri, al Grand Hôtel, S. E. il ministro Tittoni, col quale s'intrattenne in cordiale colloquio per oltre mezz'ora.

S. M. ieri, a piedi, fece una lunga passeggiata per la città, accompagnato dal suo aiutante di campo e da uno scudiere.

Nella diplomazia. — Un telegramma da Belgrado annunzia che è arrivato colà il nuovo ministro d'Italia, cav. Baroli.

Per la R. nave "San Marco". — Per iniziativa di un foglio veneziano alla R. nave « San Marco » verrà offerta la bandiera di combattimento. S. E. il ministro Mirabello, alla partecipazione datagli, rispose col seguente telegramma:

« Faccio plauso di cuore alla nobile iniziativa di codesto Consiglio direttivo della *Gazzetta di Venezia* e con animo riconoscente ringrazio a nome della marina tutta per la progettata offerta della bandiera di combattimento alla R. nave « San Marco ».
« *Mirabello* ».

Il capo dello stato maggiore, vice ammiraglio Bettòlo, ha risposto col seguente telegramma:

« La vostra iniziativa è degna di codesta patriottica città, interpretandone le nobili tradizioni. Gradite i miei affettuosi, riconoscenti, memori sentimenti. « *Bettòlo* ».

Munificenza. — A Genova, il capitano Edoardo Villa, morto nel decorso ottobre, lasciò tutto il suo patrimonio, ascendente a circa mezzo milione di lire, all'ospedale di quella città.

I danni del maltempo. — Continuano a giungere ancora notizie di danni prodotti dal maltempo in provincia di Reggio Calabria.

A Canolo una frana ha sepolto certo La Rosa Domenico. La frazione di Pardesca del Comune di Bianconovo è quasi completamente distrutta.

A Condofuri sono crollate parecchie case.

Parecchi paesi rimangono privi di comunicazione colle stazioni ferroviarie.

Nel circondario di Palmi i torrenti e i fiumi hanno straripato allagando le campagne.

Disastri marittimi. — La scorsa notte, a quattro miglia da Caulonia (Reggio Calabria) è naufragato il piroscafo francese *Martinique*.

Si ignora la sorte di parte dell'equipaggio, composto di 21 persone. Si sono salvate soltanto 7 persone.

Il *Martinique* proveniva da Costantinoli. Era carico di legname generi coloniali, tappeti, ecc., ed era diretto a Venezia.

— Il piroscafo *Epiro*, della Società Puglia, partito da Bari mercoledì 18, diretto a Venezia, riparava in Dalmazia per sottrarsi dalla tempesta quando, presso la Punta Margarina, nella località di Sansego, urtò in uno scoglio rimanendo incagliato.

L'equipaggio è salvo.

Commercio d'importazione e d'esportazione. — L'ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante i primi dieci mesi dell'anno in corso.

Le importazioni furono valutate 2 miliardi 456 milioni con un aumento di oltre 67 milioni rispetto al corrispondente periodo del 1907.

I principali prodotti che concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza: cotone gregio milioni 236.8, macchine e veicoli ferroviari 236, carbon fossile 214, grano e altri cereali 143, seta tratta greggia 107.4, legname 102.6, lane e pelo 81.3, rottami di ferro e ghisa in pani 48.2, pelli crude 44.8, rame in pani 36.4, merluzzo 33.7, bozzoli 33.3, cavalli 31.3, semi 26.3, oli minerali 25.5, tabacco in foglia 23, fosfati minerali 22.6, colori e vernici 20, caffè 18.7, grassi 18.2, solfato di rame 16.2, pasta di legno 15.2, nitrato di sodio greggio 14, pietre preziose 14, juta greggia 13.2, gomma elastica greggia 13.

È stata in aumento, rispetto ai primi dieci mesi del 1907, l'importazione dei seguenti prodotti: bestiame bovino per milioni 25.3, caldaie, macchine e loro parti 24.4, cavalli 18.7, legname da costruzione 12.6, merluzzo e stoccafisso 10.2, ferro e acciaio lavorati 6.5, fosfati minerali 6.5, solfato di rame 6, formaggi 5.6, legumi secchi 4,8, seta tratta greggia 4.8, rame lavorato 4.8, apparecchi per riscaldare 4.7, avena 3.7, lane naturali e lavate 3.6, lavori di vetro e bottiglie 3.4.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti: grano per 53.8 milioni, cotone in bioccoli per 18.9, bozzoli 14.6, veicoli ferroviari 13, pietre preziose 10, minerali, piriti e metalline di rame 6.8, rottami di ferro 4.6, zucchero 4.3, ferro e acciaio in barre, ecc. 3.5, rame in pani 3.4, automobili 3.3, traversine di ferro per ferrovie 3.

Le esportazioni dei primi dieci mesi di questo anno raggiunsero il valore di un miliardo e 535 milioni, segnando però una diminuzione di 58.5 milioni rispetto al corrispondente periodo del 1907.

Sono in diminuzione all'esportazione: la seta tratta greggia per 23.4 milioni, i tessuti di cotone per 16 milioni, le frutta fresche per 12.6, la seta tratta tinta 11, gli animali bovini 9.6, le frutta e i legumi preparati 9.2, i cappelli 7.2, le treccie di paglia 5.5, i legumi secchi 5, i cascami di seta 4.4, i formaggi 4, il corallo lavorato 4, i mobili 3.9, i filati di cotone 3.9, i semi 3.

Contrastano il movimento discendente, segnando aumento all'esportazione, le seguenti merci: frutta secche per 11 milioni, pelli crude 9.4, vini in botti 8, uova di pollame 7.3, automobili 6.8, tessuti e altri manufatti di seta 4.3, capelli 4.2, zolfo 3.8, pneumatiche per ruote 3.8, legumi e ortaggi freschi 3.3, uva fresca 3.2, madreperla greggia e lavorata 2.8, canapa greggia 2.6, guanti di pelle 2.5, tabacchi lavorati 2.3.

Nella categoria dei metalli preziosi si verificarono importazioni per 179 milioni con una diminuzione di milioni 136, mentre la esportazione fu di 15.3 milioni con un aumento di 11 milioni rispetto ai primi dieci mesi del 1907.

Movimento commerciale. — Il 19 corrente furono caricati, a Genova 1217 carri, di cui 505 di carbone pel commercio e 105 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 310, di cui 126 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 280, di cui 169 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 201, di cui 85 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 82, di cui 52 di carbone pel commercio e 28 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano è giunto a Montevideo. Il *Mendoza*, della stessa Società, ha proseguito da Rio Janeiro, per Genova. Da Gibilterra ha transitato diretto al *Brasile* il *Lazio*, della N. G. I. È giunto a Montevideo il *Campania*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 20. — Telegrafano da Teheran al *Daily Telegraph* che il villaggio cristiano di Muyumu-Bar, presso Tabriz, è stato saccheggiato da una tribù e che venti abitanti sono stati massacrati.

Violenze più gravi, delle quali le vittime sono in maggioranza cristiana, sarebbero state commesse nella provincia di Azerbijan.

PARIGI, 20. — *Camera dei deputati.* — *Seduta antimeridiana,* — Continua la discussione del bilancio della guerra.

Gervais, a nome della Commissione dell'esercito, dichiara di associarsi alle parole di elogio che il ministro Picquart ha rivolto durante la discussione, all'esercito. L'esercito lavora molto, ha soggiunto l'oratore, ed ha ottenuto risultati assai apprezzabili. Esso reagisce vigorosamente contro la propaganda antimilitarista. Noi abbiamo delle forze nazionali potentissime e possiamo avere completa fiducia nei nostri ufficiali e nel nostro stato maggiare (Vivi applausi).

L'ultimo capitolo del bilancio della guerra è approvato.

La seduta è tolta.

— *Seduta pomeridiana.* — Dietro domanda del ministro Milles Lacroix viene rimandata la discussione dell'interpellanza sugli avvenimenti di Saint-Pierre et Miquelon sino a quando il ministro avrà ricevuto maggiori particolari.

L'incidente è chiuso. La Camera comincia la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Si approva, dopo dichiaratane l'urgenza, con 440 voti contro 31, il progetto che fissa il regime doganale da applicarsi al carburo di calcio. Tale regime è stabilito per la tariffa generale a 9 franchi al quintale e per la tariffa minima a 6 franchi al quintale.

Si riprende la discussione del bilancio dei lavori pubblici e si vota una mozione di Pelletan, che invita il Governo a sottoporre presto all'approvazione del Parlamento la legge per le pensioni agli impiegati ferroviari.

Si approva poi la sovvenzione di 100,000 franchi per l'aviazione e la proposta di De Dion di decorare con la croce della Legione d'onore gli aviatori francesi e stranieri che compiono le loro esperienze di aviazione in Francia.

La seduta è tolta.

SOFIA, 90. — Secondo il giornale ufficioso *Wreme* Liapceff ha l'esclusivo mandato di trattare circa il solo riscatto del diritto di esercizio delle ferrovie orientali.

Le altre questioni saranno trattate in seguito.

VIENNA, 20. — I sovrani di Svezia giungeranno il 5 di dicembre per fare visita alla Corte viennese per presentare all'imperatore Francesco Giuseppe le felicitazioni per il suo giubileo.

NEW-YORK, 20. — Mentre si stava scavando una trincea in via Brukling per riparare le fognature, una conduttura principale del gas ha esploso aprendo una grande fenditura in mezzo alla

strada, e seppellendo sotto le macerie dodici terrazzieri che lavoravano. Si crede che questi uomini siano stati soffocati e poi bruciati dal fuoco che si è manifestato subito dopo l'esplosione.

Un passante che cercava di salvare una donna cadde egli pure nella trincea, ed è rimasto bruciato.

La conduttura principale dell'acqua si è rotta quasi in mezzo alle fiamme, mandando un alto e potente getto d'acqua.

BERLINO, 20. — *Camera dei deputati prussiana.* — Rispondendo ad una interpellanza sulla catastrofe della miniere di Radbod, il ministro Delbrück esprime a nome del Governo i ringraziamenti a tutti coloro che in Germania e all'estero hanno partecipato a sottoscrizioni per venire in soccorso ai superstiti.

Circa la causa della catastrofe il ministro non può ancora dire nulla di preciso; ma si sta facendo una minuziosa inchiesta.

Il ministro elogia le squadre di soccorso e aggiunge che è impossibile che i minatori ancora viventi possano essere stati uccisi in seguito alla chiusura dei pozzi divenuta necessaria. Le amministrazioni minerarie tedesche sono all'altezza dei bisogni specialmente per quanto riguarda le misure di sicurezza, ma non esiste ancora alcun mezzo per prevenire le esplosioni di grisou.

Terminando il ministro invita i lavoratori ad aver fiducia nel Governo che si sforza di creare tra i lavoratori e le amministrazioni rapporti suscettibili di portare ad una cooperazione feconda.

Eikhoff, radicale democratico, dice che la Germania è rimasta commossa ed è grata verso la nazione francese che in occasione della catastrofe mineraria di Radbod espresse per la prima la sua simpatia per la Germania.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — Si approva in terza lettura con 350 contro 113 voti il *bill* relativo allo spaccio di bevande alcooliche.

Il primo ministro, sir W. Asquith, dice che è fortunatissimo di sostenere le sorti di questo *bill* dinanzi alla Camera dei lordi perchè questo *bill* rappresenta il giudizio ben ponderato della Camera dei comuni.

DARMSTADT, 20. — La granduchessa d'Assia ha dato alla luce un principe.

LONDRA, 21. — Il *Times* ha da Lisbona:

Un telegramma dalla Guinea portoghese annuncia che la spedizione inviata contro i balantos, che attaccarono ultimamente una carovana di mercanti francesi, ha occupato Caninumla, dopo avere ucciso 37 indigeni.

I portoghesi non hanno avuto che tre soldati feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

20 novembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	751.35.
Umidità relativa a mezzodì	83.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	piove.
Termometro centigrado	massimo 13.3. minimo 12.0.
Pioggia in 24 ore	27 9.

20 novembre 1908.

In Europa: pressione massima di 773 sul nord-ovest della penisola iberica, minima di 774 sulla Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 10 mm. sulla Liguria ed Elba; temperatura aumentata al nord e isole, irregolarmente variata altrove; pioggie generali; temporali in Liguria, Toscana, Lazio e Napolitano; venti forti meridionali sulla penisola Salentina e Sicilia.

Barometro: massimo a 761 in Sicilia, minimo a 755 in Liguria e Toscana.

Probabilità: venti forti vari al nord e Sardegna, moderati meridionali altrove; cielo coperto con pioggie, specie al nord e centro; mare mosso o agitato.

N. B. — A 11 ore e 40 minuti ai semafori dell'alto Tirreno, ed a ore 15, ai semafori del basso Tirreno e Sicilia, è stato telegrafato di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 novembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	agitato	15 8	6 5
Genova	coperto	legg. mosso	13 3	8 2
Spezia	coperto	legg. mosso	14 0	10 0
Cuneo	coperto	—	8 4	2 8
Torino	1/4 coperto	—	9 2	4 1
Alessandria	coperto	—	10 6	5 5
Novara	nebbioso	—	11 0	4 5
Domodossola	tempestoso	—	11 8	0 2
Pavia	piovoso	—	9 5	6 2
Milano	nebbioso	—	10 5	5 8
Como	3/4 coperto	—	10 4	3 8
Sondrio	nebbioso	—	9 1	1 5
Bergamo	nebbioso	—	9 2	4 5
Brescia	coperto	—	8 4	5 1
Cremona	piovoso	—	8 5	6 4
Mantova	piovoso	—	8 4	5 6
Verona	coperto	—	10 1	6 0
Belluno	3/4 coperto	—	7 6	2 3
Udine	coperto	—	10 1	6 1
Treviso	coperto	—	11 0	6 8
Venezia	piovoso	calmo	9 6	6 8
Padova	coperto	—	10 5	6 5
Rovigo	nebbioso	—	9 2	5 8
Piacenza	piovoso	—	8 9	6 0
Parma	piovoso	—	8 1	6 3
Reggio Emilia	coperto	—	8 0	6 0
Modena	coperto	—	8 6	5 4
Ferrara	nebbioso	—	9 1	6 0
Bologna	coperto	—	8 4	6 5
Ravenna	piovoso	—	8 7	3 3
Forlì	coperto	—	9 6	5 0
Pesaro	piovoso	legg. mosso	11 0	7 6
Ancona	nebbioso	legg. mosso	12 0	4 0
Urbino	piovoso	—	8 8	5 4
Macerata	nebbioso	—	10 3	5 8
Ascoli Piceno	coperto	—	11 0	8 5
Perugia	coperto	—	10 7	8 6
Camerino	3/4 coperto	—	10 2	7 5
Lucca	coperto	—	12 0	8 4
Pisa	coperto	—	13 3	8 4
Livorno	coperto	agitato	14 6	10 4
Firenze	coperto	—	14 0	9 0
Arezzo	coperto	—	11 5	8 6
Siena	coperto	—	10 1	7 1
Grosseto	coperto	—	14 5	8 2
Roma	coperto	—	14 0	12 0
Teramo	piovoso	—	14 4	8 0
Chieti	coperto	—	11 4	7 7
Aquila	coperto	—	9 3	7 0
Agnone	piovoso	—	12 8	7 3
Foggia	coperto	—	16 0	8 2
Bari	coperto	mosso	15 2	10 2
Lecce	nebbioso	—	18 3	11 5
Caserta	coperto	—	18 4	12 4
Napoli	piovoso	calmo	16 7	12 3
Benevento	coperto	—	16 1	10 7
Avellino	coperto	—	14 2	10 5
Caggiano	coperto	—	13 0	9 0
Potenza	coperto	—	12 8	8 5
Cosenza	1/2 coperto	—	17 8	10 5
Tiriolo	coperto	—	13 6	6 0
Reggio Calabria	coperto	agitato	20 0	15 0
Trapani	coperto	legg. mosso	21 0	16 4
Palermo	coperto	agitato	20 4	13 9
Porto Empedocle	coperto	agitato	20 2	17 5
Caltanissetta	nebbioso		15 0	12 5
Messina	coperto	mosso	18 8	15 6
Catania	coperto	agitato	18 8	12 3
Siracusa	coperto	molto agit.	20 1	10 8
Cagliari	piovoso	mosso	19 3	5 [illegible]
Sassari	3/4 coperto	—	16 9	8 6

Direttore G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate, — RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.